SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 marzo 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università di Pisa

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ufficio italiano dei cambi

ISTRUZIONI UIC RV n. 1998/1 del 27 febbraio 1998.

Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche di Bilancia dei pagamenti. Comunicazione valutaria statistica.

98A1864

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1998, n. 38.

Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei due predetti Ministeri, prevedendo all'articolo 2, comma 2, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative funzioni e la distribuzione del posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale, l'organizzazione e la disciplina dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i soli Ministeri, sostituiscono i regolamenti governativi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;

Ritenuto di dover, in linea generale, accogliere le osservazioni contenute nel parere stesso, sia pure in modo parziale per alcuni profili che attengono al merito delle scelte organizzative e funzionali di competenza del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I
ATTRIBUZIONI DEI DIPARTIMENTI E DI ALTRI ORGANISMI DEL MINISTERO

Art. 1.
Dipartimenti del Ministero

1. Le competenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in seguito denominato Ministero, sono organizzate nei seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento del tesoro;

b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Art. 2.
Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;

b) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero;

c) elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

d) copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

e) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;

f) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;

g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; ces-

sione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;

h) consulenza per l'attività pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;

i) gestione della mobilità interna al Dipartimento e formazione specialistica nelle materie di competenza.

2. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».

Art. 3.

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, provvedendo anche alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, alla verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza;

b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;

c) integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa, fermo restando il pieno accesso del Dipartimento del tesoro a tutti i dati di contabilità pubblica e dei flussi di cassa;

d) studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

e) analisi, verifica e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabilità economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

f) monitoraggio e coordinamento della spesa pubblica; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività pre-deliberativa del CIPE e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;

g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo criteri di programmazione, flessibilità e decentramento, anche in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alla lettera *e)*;

h) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183, e del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

i) gestione della mobilità interna al Dipartimento e agli uffici dipendenti e formazione specialistica nelle materie di competenza.

2. Le funzioni istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono svolte dagli uffici ed organismi nei quali è articolato il Dipartimento, dagli uffici centrali di bilancio e dalle ragionerie costituite nell'ambito dei dipartimenti provinciali di cui all'articolo 10, secondo le rispettive attribuzioni. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».

Art. 4.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e d coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi (delle politiche degli investimenti pubblici definiti da competenti organi politici e di Governo, ha compe tenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, de decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materi di programmazione economica e finanziaria e di coor dinamento e verifica degli investimenti per lo svilupp economico settoriale e territoriale ed in quello dell politiche di coesione, con particolare riguardo alle are depresse. Nell'esercizio delle funzioni istituzional svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) provvede, d'intesa con le amministrazioni com penti e in raccordo con la Conferenza permanente pe i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto

nome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, in materia di interventi per lo sviluppo economico settoriale e territoriale, contribuendo a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti pubblici e curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi, sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal CIPE; provvede alla diretta attuazione degli interventi di competenza del Ministero; formula al CIPE le proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale;

b) coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica nelle aree depresse del territorio nazionale; svolge funzioni di collaborazione e di supporto nei confronti di amministrazioni, enti ed altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l'eventuale assistenza per la programmazione, la progettazione e la gestione degli interventi;

c) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa, per quanto di competenza del Dipartimento, ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; promuove e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari;

d) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, allo studio e alla pianificazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse, e adotta le opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree, provvedendo alla valutazione e all'ammissione a finanziamento dei relativi progetti e all'erogazione delle agevolazioni;

e) interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare per incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura la gestione delle intese istituzionali di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata; a tal fine intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, società a partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione finanziaria di privati;

f) cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

g) segnala agli organi competenti ad attivare le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, l'inerzia o il ritardo riferibili ad amministrazioni statali e ad amministrazioni ed enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione di interventi cofinanziati;

h) definisce le esigenze funzionali e le specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e svolge attività di collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità, dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

i) provvede in materia di gestione della mobilità interna e di formazione specialistica nelle materie di competenza.

2. Il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) opera come struttura di servizio del Dipartimento di cui al comma 1 e svolge i propri compiti in forma coordinata ed a supporto anche dell'attività e delle funzioni di tutti i Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza.

3. È soppresso l'incarico di Segretario generale della programmazione economica di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.

Art. 5.

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie:

a) promozione, coordinamento e sviluppo delle attività di studio e di analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative, proposte e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti da parte del Ministero; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile, relazioni con il pubblico; coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza del Dipartimento; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale;

b) gestione delle risorse umane, provvedendo, in attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alle assunzioni, al trattamento giuridico ed economico e al pensionamento del personale, nonché alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità, esclusa quella interna ai singoli Dipartimenti;

c) servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato;

d) servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, esercitando le funzioni tecniche ed amministrative connesse;

e) servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche;

f) supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'articolo 8 e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri Dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

g) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

h) gestione della mobilità interna e formazione specialistica nelle materie di competenza;

i) adempimenti, riguardanti le competenze di più Dipartimenti, da svolgersi mediante uffici di gestione unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 6.

Cabina di regia nazionale

1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, ferme restando le competenze delle amministrazioni interessate e le funzioni di coordinamento e di programmazione economico-finanziaria spettanti al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nonché quelle di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La Cabina di regia nazionale, in particolare:

a) promuove e coordina la cooperazione fra le ammininistrazioni e i competenti organismi comunitari, curando, tramite la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea, i rapporti con gli organismi stessi;

b) effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi ai fini anche dell'adozione di politiche per il miglior utilizzo dei fondi strutturali comunitari e fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'individuazione dei motivi degli eventuali ritardi e l'indicazione delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause;

c) elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi;

d) studia gli effetti dell'impiego dei fondi comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

2. La nomina dei componenti della Cabina di regia nazionale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'incarico dura quattro anni ed è revocabile. Il mutamento nella direzione degli uffici che costituiscono titolo per la nomina nella Cabina di regia nazionale determina la sostituzione del componente con il nuovo titolare dell'ufficio. Il presidente della Cabina di regia nazionale può essere invitato a partecipare alle riunioni del CIPE.

3. Nell'ambito della Cabina di regia nazionale sono attribuiti al collegio la competenza a deliberare le linee e gli indirizzi generali per lo svolgimento delle attività dell'organo e al presidente il compito di provvedere alla realizzazione delle linee di attività e degli indirizzi generali determinati dal collegio, nonché di vigilare sulla loro concreta attuazione. Il supporto amministrativo per il funzionamento della Cabina di regia nazionale è assicurato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

Art. 7.

Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento e per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e, ove necessario, delle funzioni delle altre strutture del Ministero.

2. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. È composto di 60 membri, compresi i due responsabili delle unità operative, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. I responsabili delle unità operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unità stesse. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta. La relazione è trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento.

3. L'unità di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti già previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, collabora con funzione di supporto alla predisposizione e all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate. È composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'unità. I componenti sono scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di

amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza.

4. L'Unità di verifica degli investimenti pubblici verifica l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, in relazione agli effetti previsti ed all'osservanza delle relative previsioni di spesa, proponendo le eventuali iniziative da adottare. Collabora con funzione di supporto alla verifica dell'attuazione delle intese istituzionali di programma. L'Unità è composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'Unità, scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza. I componenti dell'Unità di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

5. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che può anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi.

6. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano tutti gli incarichi già conferiti ai componenti dei nuclei accorpati nel Nucleo tecnico di cui al comma 1.

Art. 8.

Conferenze di coordinamento e di indirizzo

1. È istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero. Alla Conferenza partecipa il capo di Gabinetto. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale delle attività del Ministero e formula al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. Apposite sessioni della Conferenza sono dedicate al coordinamento degli uffici locali del Ministero, nonché al coordinamento delle attività informatiche, ai fini anche dell'esame e dell'approvazione della bozza di piano triennale e della relazione a consuntivo di cui al comma 2, lettera *b)*, e al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare il presidente ed esperti dell'ISAE e della Cabina di regia nazionale, i dirigenti generali e i dirigenti ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati dalle singole questioni da trattare.

2. È istituita la Conferenza generale per le politiche del personale, formata dai dirigenti generali preposti ai Dipartimenti del Ministero e dai dirigenti preposti agli uffici, anche di livello dirigenziale non generale, con competenza in materia di personale. La Conferenza elabora le linee e le strategie generali da seguirsi in materia di politiche delle risorse umane e formula al Ministro proposte per l'emanazione dei relativi indirizzi e direttive generali, ai quali si attiene il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Art. 9.

Uffici centrali del bilancio

1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di

bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amininistrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 10.

Dipartimenti provinciali

1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e fatte salve le eventuali modifiche che potranno derivare dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge predetta, i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale i servizi di competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria.

2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si articolano in:

a) ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri; svolgono altresì le funzioni già espletate dalle ragionerie regionali, che sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione;

b) uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in particolare, all'erogazione dei servizi e allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché, ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del Ministero.

3. Le ragionerie provinciali costituite presso i dipartimenti di cui al comma 1, aventi sede nel capoluogo di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, lettera *a)*, svolgono compiti di supporto ed operativi per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, secondo le direttive del competente Dipartimento. Provvedono, in particolare, a curare i rapporti con le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e locali, le società locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati e gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli strumenti di programmazione negoziata e gli investimenti nelle aree depresse. Propongono e attuano le iniziative e gli adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e collaborano al monitoraggio e alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti; contribuiscono ad assicurare, a richiesta e d'intesa con le amministrazioni regionali e gli altri enti e soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e il supporto per l'esercizio da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici possono essere assegnati a svolgere le proprie funzioni presso i dipartimenti di cui al presente articolo, anche per periodi determinati, in relazione a specifiche esigenze delle singole realtà locali ed alla necessità di assistere le amministrazioni nelle attività di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi ovvero per diffondere e migliorare la conoscenza delle tecniche operative e di valutazione e verifica economica a livello locale.

4. Le strutture di cui al comma 2 sono organicamente inserite, a decorrere dalla definitiva introduzione del ruolo unico del personale previsto dall'articolo 12, nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale. Il dirigente preposto al Dipartimento provinciale coordina i servizi e risponde della loro funzionalità ai Dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza. Le ragionerie provinciali di cui al comma 2, lettera *a)*, nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi sono unitariamente connesse.

5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di regione di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono preposti dirigenti generali di livello C.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 11.

Dipartimenti del Ministero e trasferimento di personale all'INPDAP

1. Ai Dipartimenti di cui all'articolo 1 sono preposti dirigenti generali di livello B.

2. Il personale delle direzioni provinciali del Tesoro, già assegnato all'espletamento delle funzioni demandate all'Istituto nazionale di previdenza per i dipen-

denti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è trasferito all'Istituto stesso, previa convenzione organizzativa con il Ministero, mediante accordo di mobilità ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono individuati gli adempimenti di competenza di più Dipartimenti del Ministero, ai quali si provvede mediante uffici di gestione unificata, operanti presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Art. 12.

Ruolo unico del personale

1. Il personale del Ministero è inquadrato in un ruolo unico, articolato in aree dipartimentali e, nel loro ambito, in figure professionali che riflettono le esigenze funzionali ed operative dei vari servizi ed uffici, nel rispetto delle normative anche contrattuali in materia.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si procede alla graduale soppressione dei ruoli esistenti e all'inquadramento del personale nel ruolo unico previsto dal comma 1, conservando, in sede di primo inquadramento, la collocazione del personale nelle aree dipartimentali ai quali si riferiscono i soppressi ruoli di appartenenza.

Art. 13.

Verifica degli assetti organizzativi

1. In relazione all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla distribuzione delle risorse umane fra i Dipartimenti centrali e gli uffici locali, procedendo all'eventuale adozione delle necessarie misure, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di natura contrattuale.

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. Fino alla piena integrazione dei sistemi informativi del Ministero, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, i documenti attraverso i quali le sezioni di tesoreria provinciale rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita per tutte le contabilità loro affidate continuano ad essere trasmessi simultaneamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie competenti ed al Dipartimento del tesoro, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Le metodologie e i criteri di monitoraggio in materia di fondi strutturali comunitari sono stabiliti, anche sulla base di indirizzi generali fissati dal CIPE, d'intesa fra i capi dei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e delle politiche di sviluppo e di coesione e il presidente della Cabina di regia nazionale, nell'ambito della Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero prevista dall'articolo 8.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati:

a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) l'articolo 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1924);

d) la legge 26 luglio 1939, n. 1037, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8;

e) gli articoli 12, 15, primo comma, lettera *a),* 17-*bis,* limitatamente alla denominazione «Ragionerie regionali dello Stato», e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

f) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;

g) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;

h) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

i) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;

l) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

m) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427;

n) l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428;

o) l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378;

p) l'articolo 1, comma 4, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

q) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;

— L'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

— Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca «Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»;

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-*bis* dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

— L'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) concerne l'emanazione di regolamenti governativi riguardanti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni;

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

— Il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

— La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»;

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

— Il titolo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è il seguente «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

— Il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, è «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

— Il titolo del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, è il seguente «Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile»;

— L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, ai fini dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

«Art. 4-*bis* *(Formazione del bilancio)*. — 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è il seguente:

— «Art. 10 *(Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella *B* allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):

«6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.

— Si ritiene opportuno riportare anche il testo del comma 3 del predetto art. 17:

«3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

Note all'art. 4:

— L'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», così dispone:

«2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed omogenei di attività organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente ripartizione:

a)-b) (omissis);

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi perlo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione e utilizzo dei fondi strutturali comunitari».

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Il testo dell'art. 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante: «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica», era il seguente:

«Art. 10 *(Segretario della programmazione)*. — Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, a tal fine avvalendosi delle indagini, ricerche e rilevazioni dell'ISPE, per quanto attiene alla programmazione economica, e dirige la segreteria della programmazione. Può altresì avvalersi, per motivate esigenze di carattere temporaneo e previo assenso del comitato amministrativo, di personale distaccato dall'istituto.

L'incarico e incompatibile con ogni altra attività.

Se l'incarico è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Al segretario della programmazione è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro. Il segretario della programmazione fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 279/1997:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, recante: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995), viene di seguito riportato:

«Art. 6 *(Disposizioni organizzative).* — 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite all'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unità di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo, rispettivamente dell'art. 1 e dell'art. 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante: «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica»:

«Art.1 *(Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici).* — 1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni».

«Art. 9 *(Nucleo ispettivo).* — 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'art. 19, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione».

— Il testo del comma 4-*bis* della citata legge n. 400/1988 è riportato in nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo, rispettivamente, del comma 2, lettera *b)* e del comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

a) (omissis);

b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento».

«4. L'Autorità [per l'informatica nella pubblica amministrazione, *n.d.r.*] presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento».

Note all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 9 del presente regolamento, è il seguente:

«Art. 11 *(Procedimento del controllo preventivo di ragioneria).* — 1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2.

2. *(Soppresso).*

3. *(Soppresso).*

4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dalla Ragioneria competente.

5. *(Soppresso).*

6. *(Soppresso).*

7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno».

— Il testo dei commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, era il seguente:

«2. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, la Ragioneria verifica la legalità e la regolarità della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua competenza. Trascorso il termine predetto senza

che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi rilievi, l'atto diviene efficace, a meno che non sia soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti».

«3. Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia per intero a decorrere dal momento il cui l'atto viene riproposto alla Ragioneria stessa. Quest'ultima, entro il nuovo termine, appone il visto di sua competenza, ovvero comunica al dirigente di non poter, comunque, dare corso all'atto. È fatta salva la facoltà del Ministro di impartire l'ordine scritto ai sensi dell'art. 64, commi 2 e 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

«5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per la funzione pubblica, sono determinati gli atti di particolare complessità per i quali il termine di cui al comma 2 può essere fissato in sessanta giorni. In tal caso il termine per la registrazione dell 'impegno ai sensi del comma 2 è elevato a giorni venti».

«6. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1° dicembre di ciascun anno al 31 gennaio dell'anno successivo e ricominciano a decorrere dal 1° febbraio».

— Per il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 279/1997, si veda in nota all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 279/1997:

«2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni».

— Il testo dell'art. 4-*bis* della citata legge n. 468/1978 è riportato in nota all'art. 3.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-*ter* della già citata legge n. 468/1978:

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) (abrogata);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è di seguito riportato:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo».

— Per il testo del comma 4-*bis*, dell'art. 17 della già citata legge n. 400/1988, si veda in nota all'art. 6.

Note all'art. 11:

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della già citata legge n. 400/1988, è riportato in nota all'art. 6.

— Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 59/1997, è il seguente:

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»:

«Art. 2 *(Armonizzazione)*. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di per-

sonale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'art. 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.3-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per l'anno 1997. A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento.

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: *a)* quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle amministrazioni statali di cui al comma 2; *b)* quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; *b-bis)* quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali.

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'art. 2 della citata legge n. 297/1982.

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724/1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

14. All'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".

15. *(Aggiunge un comma all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.153).*

16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

20. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera *b)*, delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività.

b) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quando previsto dall'art. 18, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge.

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi,

nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo el trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di occupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera *a)* alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da *b)* a *f)*, e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti princìpi:

a) conferma della volontarietà dell'accesso;

b) applicazione del sistema contributivo;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione».

— Il testo dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è il seguente:

«8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati».

— Il testo dell'art. 4 del già citato decreto legislativo n. 279/1997, è riportato in nota all'art. 5.

Nota all'art. 13:

— Il titolo della citata legge n. 59/1997 è riportato in nota all'art. 10.

98G0080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998.

Nomina del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, con la quale ha informato il Consiglio dei Ministri, nella riunione in data 5 dicembre 1997, di voler proporre il prof. Enzo Cheli quale presidente della predetta Autorità;

Visto il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, espresso ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Il prof. Enzo Cheli è nominato presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la durata di sette anni.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 112

98A1992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1998.

Nomina di componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che al comma 1 istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il successivo comma 3, secondo il quale la commissione per le infrastrutture e le reti e la commissione per i servizi e i prodotti sono organi collegiali dell'Autorità, costituite ciascuna dal presidente dell'Autorità stessa e da quattro componenti;

Considerato che la stessa disposizione prevede che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la nota del 12 febbraio 1998 con la quale il Presidente del Senato della Repubblica ha comunicato che l'Assemblea del Senato in data 12 febbraio 1998 ha proceduto alla elezione dei commissari Silvio Traversa e Mario Lari per la commissione per le infrastrutture e le reti e dei commissari Paola Manacorda ed Alfredo Meocci per la commissione per i servizi e i prodotti;

Vista la nota del 13 febbraio 1998 con la quale il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che l'Assemblea della Camera in data 12 febbraio 1998 ha proceduto alla elezione dei commissari Vincenzo Monaci e Mauro Bevilacqua per la commissione per le infrastrutture e le reti e dei commissari Giuseppe Gargani ed Antonio Pilati per la commissione per i servizi e i prodotti;

Visto l'art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Decreta:

Sono nominati componenti dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, per la durata di sette anni, i seguenti commissari:

Silvio Traversa, Mario Lari, Vincenzo Monaci e Mauro Bevilacqua, per la commissione per le infrastrutture e le reti;

Paola Manacorda, Alfredo Meocci, Giuseppe Gargani e Antonio Pilati, per la commissione per i servizi e i prodotti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

98A1879

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 1997.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, commi 5 e 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che prevede la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1994, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 settembre 1997, con la quale si propone la nomina del dirigente generale dott. Ferdinando Carpentieri in seno al predetto consiglio di amministrazione, in qualità di esperto scelto fra i dirigenti della pubblica amministrazione, in sostituzione del dott. Michelangelo D'Urso collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricomposizione dello stesso consiglio di amministrazione;

Considerato che, come risulta dal *curriculum,* il dott. Carpentieri è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 479/1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 1997, con la quale il dott. Carpentieri è stato collocato fuori ruolo presso l'INAIL;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Carpentieri è nominato, a decorrere dalla data del suo collocamento fuori ruolo presso l'INAIL, componente del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in qualità di esperto scelto fra i dirigenti della pubblica amministrazione, in sostituzione del dott. Michelangelo D'Urso.

Il *curriculum* del dott. Carpentieri sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Presidente: PRODI

CURRICULUM VITAE
FERNANDO CARPENTIERI

FERNANDO CARPENTIERI, nato ad Alvito (Frosinone) il 2 agosto 1940. Codice fiscale CRPFNN40M02A244J.

Stato civile: coniugato (una figlia).

Nazionalità: italiana.

Residenza: piazza Cavour, 3 - 00193 Roma, tel. 06/6879492.

Studi: diploma di laurea in giurisprudenza. Corso di formazione per impiegati direttivi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale. Corso di tecniche di analisi economiche presso il Fondo monetario internazionale.

Iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia (decreto ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1995).

Esperienze professionali:

1994: Ministero del tesoro - Dirigente generale - Presidente del Gruppo di azione finanziaria antiriciclaggio (GAFI).

1991-1994: Dirigente superiore (fuori ruolo) - Direttore esecutivo presso la Banca interamericana di sviluppo con sede in Washington D.C. in rappresentanza del Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Svezia e direttore esecutivo presso la Società interamericana di investimento con sede in Washington D.C. in rappresentanza di Austria, Italia ed Olanda.

1988-1991: Primo dirigente - Attività di analisi dei progetti di investimento della BEI e delle banche multilaterali di sviluppo; questioni attinenti al debito estero dei Paesi in via di sviluppo; IMF Support Groups; membro del Gruppo di lavoro esperti dei G-7 deputies.

1985-1988: Primo dirigente (fuori ruolo) - Assistente del direttore esecutivo rappresentante l'Italia ed altri 8 Paesi europei nel consiglio di amministrazione della Banca interamericana di sviluppo con sede in Washington.

1983-30 giugno 1985: Direttore di sezione - Trattazione nelle sedi interne e internazionali dei problemi inerenti all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione; accordi finanziari, di consolidamento o rifinanziamento del debito dei PVS e accordi di cooperazione tecnica, economica e finanziaria.

1979-1983: Direttore di sezione - Segreteria tecnica del direttore generale del Tesoro con funzioni vicarie del capo della segreteria tecnica.

1973-1979: Consigliere - Questioni inerenti all'applicazione delle leggi sul credito agevolato nei settori peschereccio, navale, ricerca applicata e calamità naturali.

1965-9 marzo 1973: Consigliere - Servizi di cassa (ammissione a pagamento titoli di spesa, emissione buoni del Tesoro, ecc.).

Incarichi:

1994: Presidente Comitato interministeriale riciclaggio internazionale. Membro del consiglio di amministrazione dell'IRFIS - Mediocredito della Sicilia - Palermo. Membro del consiglio di amministrazione della società Gestione impianti idrici S.p.a., con sede in Roma. Sindaco supplente ENI.

1994-1996: Presidente del consiglio di amministrazione della N.R.I. S.p.a. (società partecipata GEPI) con sede in Rieti.

1990-1991: Direttore esecutivo dell'IFAD - Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo - Roma, in rappresentanza di Austria, Francia, Italia e Spagna.

1989-1991: Membro del consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale - Roma.

1988-1989: Sindaco effettivo dell'ICLE - Istituto di credito per i lavoratori all'estero - Roma.

1981-1985: Presidente del collegio sindacale del Mediocredito regionale della Calabria.

Lingue straniere conosciute: francese, inglese, spagnolo.

98A1959

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo per il personale dipendente dalle agenzie per l'impiego, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995 del comparto «Ministeri», concordato in data 22 ottobre 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CONFSAL, UGL, UNIONQUADRI, USPPI, e le organizzazioni sindacali di categoria FP/CGIL, FPI/CISL, UIL/Stato, CONFSAL/UNSA e FAS/CISAL.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, scuola e università;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dei Ministeri concernente il periodo 1994-1997, sottoscritto in data 16 maggio 1995;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, del predetto Contratto collettivo nazionale di lavoro che ha rinviato ad una apposita contrattazione la definizione degli ambiti di applicabilità delle norme del contratto stesso al personale dipendente dalle agenzie per l'impiego, di cui all'art. 24 della legge n. 56/1987;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente le «norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;

Vista la lettera prot. n. 6929 del 27 ottobre 1997 (pervenuta il 3 novembre 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo successivo per il personale dipendente dalle agenzie per l'impiego, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995 del comparto «Ministeri», concordato in data 22 ottobre 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CONFSAL, UGL, UNIONQUADRI, USPPI, e le organizzazioni sindacali di categoria FP/CGIL, FPI/CISL, UIL/Stato, CONFSAL/UNSA e FAS/CISAL;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione dell'articolato nella quale si evidenzia che lo stesso «non comporta alcun onere aggiuntivo», in coerenza con quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto accordo, concordato il 22 ottobre 1997, non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 novembre 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ... » e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza:

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo dell'accordo successivo per il personale dipendente dalle agenzie per l'impiego, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995 del comparto «Ministeri», concordato in data 22 ottobre 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CONFSAL, UGL, UNIONQUADRI, USPPI, e le organizzazioni sindacali di categoria FP/CGIL, FPI/CISL, UIL/Stato, CONFSAL/UNSA e FAS/CISAL.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 14 novembre 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 12

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo successivo per il personale dipendente dalle agenzie per l'impiego, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato il 16 maggio 1995, il giorno 9 dicembre, alle ore 10,30, presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, CONFSAL, UGL, UNIONQUADRI, USPPI, FP/CGIL, FPI/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISA.

Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il presente testo relativo all'accordo successivo per il personale dipendente dalle agenzie per l'impiego.

ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI.

Premesso che l'art. 1, comma 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri prevede un accordo successivo per definire gli ambiti di applicabilità delle norme di cui allo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro al personale dipendente dalle agenzie per l'impiego, di cui all'art. 24 della legge n. 56 del 1987;

che, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro, tale accordo non può comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.

Art. 1.

1. Il presente accordo si applica al personale amministrativo assunto presso le agenzie per l'impiego di cui alla legge n. 56 del 1987.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella regolazione dei rapporti derivanti dai contratti individuali di lavoro per il personale di cui al comma 1, applicherà, con gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità del rapporto, i seguenti articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri:

Art 16: Ferie

Art 17: Festività

Art 18: Permessi retribuiti

Art 19: Orario di lavoro, e accordo successivo in attuazione del comma 5

Art 20: Permessi brevi

Art 23: Doveri del dipendente

Art 24: Sanzioni e procedure disciplinari, integrato al comma 1, punti *e)* e *f)* con la dicitura «prima della scadenza del contratto»

Art 25: Codice disciplinare

Art 26: Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Art 27: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.

Saranno applicati, inoltre, i seguenti articoli del contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto dei Ministeri, sottoscritto il 22 ottobre 1997:

Art. 1: Art. 12-*bis* Contributi sindacali

Art. 4: Art. 18-*bis* Tutela della maternità

Art. 5: Art.22-*bis* Lavoratori disabili

Art. 5: Art.22-*quater* Servizio militare

Art. 5: Art.22-*sesties* Formazione

Art. 8, comma 1 e comma 2

Allegato *A*.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella regolazione dei rapporti di cui al comma precedente, applicherà inoltre le norme di cui agli articoli seguenti, che modificano gli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, indicati tra parentesi nella titolazione, per adattare i singoli istituti alle particolari condizioni del personale destinatario del presente accordo.

4. Nel testo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è indicato come «amministrazione»; il personale destinatario dell'accordo è indicato come «personale».

Art. 2.

Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato per il personale amministrativo assunto presso le Agenzie per l'impiego è costituito e regolato dai contratti individuali e dal presente accordo nel rispetto delle disposizioni di legge, ed in particolare dagli articoli 24 e 30 della legge n. 56/1987, e della normativa comunitaria.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) data di inizio del rapporto;

b) livello retributivo-funzionale di riferimento;

c) compiti corrispondenti;

d) sede di destinazione dell'attività lavorativa;

e) termine finale del rapporto.

3. Il contratto individuale rinvia alle norme del presente accordo che regolano i singoli istituti, ed in particolare indica le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. Per i rapporti in corso, le modifiche introdotte dal presente accordo sono comunicate agli interessati a cura dell'amministrazione.

4. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 3.

Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova a cui durata è stabilita come segue:

un mese per le qualifiche fino alla quarta;

due mesi per le restanti qualifiche.

Non è tenuto a svolgere il periodo di prova il personale nei cui confronti si faccia luogo al rinnovo e/o proroga del contratto a termine nella medesima qualifica.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di tre mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro si applica l'art. 5 del presente accordo.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 4.

Assenza per malattia

1. Il dipendente ha diritto a quattro mesi di assenza per malattia in un triennio con corresponsione della retribuzione ai sensi del comma 4; ha diritto inoltre alla conservazione del posto per i successivi dodici mesi, purché compresi nel triennio di durata del contratto individuale di lavoro, senza alcun compenso.

2. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nel periodo di servizio precedente l'episodio morboso.

3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da tbc.

4. Al dipendente che si assenti per malattia spetta l'intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi quattro mesi di assenza di cui al comma 1. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico a carattere fisso e ricorrente.

5. L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente azienda sanitaria locale.

6. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

7. Il dipendente assente per malattia pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

8. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

9. Qualora il dipendente debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

10. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza.

11. Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione dell'accordo. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

Art. 5.

Infortuni sul lavoro.

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e comunque non oltre il termine finale del rapporto di lavoro.

Art. 6.

Aspettativa

1. Al personale che ne faccia formale richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa, per comprovati motivi personali o di famiglia, per un periodo massimo di sei mesi nel triennio.

2. L'aspettativa di cui al comma precedente comporta la perdita dell'intera retribuzione.

3. Alla lavoratrice madre e al lavoratore padre possono inoltre essere concessi periodi di aspettativa per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio. Tali periodi non sono utili ai fini della retribuzione, della carriera e dell'aumento economico. I medesimi periodi sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera *a)*, della legge n. 335 del 1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.

4. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 3 non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'art. 4 del presente contratto.

5. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di cinque giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, pò riprendere servizio di propria iniziativa.

6. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presenti a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 5.

7. È comunque fatta salva l'applicazione della legge n. 476/1984 e le altre fattispecie di aspettative e permessi non retribuiti previsti da altre specifiche disposizioni di legge.

Art. 7.

Termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, il relativo termine è fissato in un mese.

2. In caso di dimissioni del dipendente il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà.

3. Il termine di preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del termine di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a quindici giorni secondo l'allegato *A*, tabella 1, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 8.

Cause di cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 4 e 5 del presente accordo, e nell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha luogo:

a) al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in vigore;

b) per dimissioni del dipendente;

c) per decesso del dipendente;

d) per scadenza del contratto individuale.

2. Nel primo caso di cui al comma 1, lettera *a)*, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.

Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.

Art. 9.

Trattamento economico

1. In attesa del prossimo rinnovo contrattuale, al personale di cui all'art. 1 si continuano ad applicare gli istituti di retribuzione fondamentale ed accessoria in vigore, nelle misure già adeguate agli incrementi derivanti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, ivi compresa l'attribuzione dei buoni pasto.

Art. 10.

Diritti sindacali

1. Il personale di cui all'art. 1 può fruire dei permessi, distacchi ed aspettative sindacali secondo la disciplina del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 e dei successivi decreti ministeriali del 5 maggio 1995, come modificate ed integrate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997, nel rispetto delle condizioni e fattispecie ivi previste, e nei limiti del monte ore spettanti alle organizzazioni sindacali di appartenenza nel comparto Ministeri. Analogamente i permessi spettanti ai sensi dell'art. 5 del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro quadro transitorio possono essere fruiti nei limiti, previsti dalle tabelle 1 e 2 allegate al contratto, per il comparto Ministeri.

2. Al personale di cui all'art. 1 si applicano inoltre i seguenti articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro:

Art. 9: Pari opportunità;

Art. 12: Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.

Allo stesso personale si applicano i restanti articoli del titolo II limitatamente alle materie ed al livello di contrattazione relativi al rapporto di lavoro degli interessati.

3. Le parti si danno atto che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 300 del 1970, il personale di cui all'art. 1 deve intendersi equiparato al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato del comparto Ministeri.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti prendono atto che nel testo dell'«Accordo successivo per il personale dipendente dalle agenzie per l'impiego», siglato in data 22 ottobre 1997 erano presenti i seguenti errori materiali:

all'art. 1 comma 2:

al rigo diciannove si deve leggere «Art. 3» e non «Art. 4»;

al rigo venti si deve leggere «Art. 4» e non «Art. 5»;

al rigo ventuno si deve leggere «Art. 4» e non «Art. 5»;

al rigo ventidue si deve leggere «Art. 4» e non «Art. 5»;

al rigo ventitre si deve leggere «Art. 7» e non «Art. 8»;

al rigo ventitre ed al rigo ventiquattro si deve aggiungere «per le materie attinenti al rapporto di lavoro del personale delle agenzie per l'impiego».

98A1828

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 gennaio 1998, n. 39.

Regolamento recante disciplina dei termini e delle modalità del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e 18 novembre 1965, n. 1478;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 200;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 499;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3697/E.II.45 del 17 novembre 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il Ministro della difesa verifica per i dirigenti militari e civili dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-operativa, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 2.

Parametri di riferimento

1. Il Ministro della difesa, per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo 1, adotta iniziative necessarie e determina annualmente i parametri di riferimento del controllo, sentiti il consiglio di amministrazione per l'area tecnico-amministrativa ed il comitato dei capi di stato maggiore per l'area tecnico-operativa.

Art. 3.

Termini

1. All'inizio di ogni anno, e comunque non oltre il 31 marzo, i direttori generali tramite il segretario generale ed i capi di stato maggiore tramite il capo di stato maggiore della Difesa presentano al Ministro, ai fini delle operazioni di verifica, una relazione sull'attività amministrativa svolta nell'anno precedente dagli uffici ai quali sono preposti.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro, con provvedimento mediante il quale dà contezza delle diverse fasi del procedimento e degli esiti dei controlli effettuati, attesta la chiusura delle operazioni di verifica.

3. È facoltà del Ministro prorogare con atto motivato il termine di cui al comma 2, in relazione a ritardi nell'espletamento delle fasi procedurali anteriori a quelle di propria competenza o all'esigenza di particolari verifiche istruttorie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 gennaio 1998

Il Ministro: ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 309

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1993, n. 276, supplemento ordinario, è il seguente:

«8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1966, n. 11, reca: «Ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1966, n. 11, reca: «Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa».

— La legge 8 marzo 1968, n. 200, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1968, n. 78, reca: «Istituzione del comitato dei capi di stato maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

98G0082

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 febbraio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione d'ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minina di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Colijn Carel Jurgen, nato a Rotterdam (PB) il 14 novembre 1960, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico olandese denominato «ingenieur» conseguito il 25 maggio 1988 presso la Technische Universiteit di Eindhoven (PB), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Rilevato che il sig. Colijn ha provato di avere esercitato, successivamente al conseguimento del sopra indicato titolo accademico, la professione di che trattasi;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che il percorso formativo seguito dal richiedente e l'attività professionale esercitata sono riconducibili a quelli previsti, rispettivamente, dalla legislazione didattico-universitaria italiana e dall'ordinamento professionale italiano;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Colijn Carel Jurgen, nato a Rotterdam (PB) il 14 novembre 1960, cittadino olandese, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo accademico di cui sopra quale titolo valido per l'accesso e esercizio della professione d'«ingegnere».

Roma, 20 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1966

DECRETO 24 febbraio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minina di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Pintucci Massimo Alfredo, nato a Roma il 15 novembre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio de Abogados de Barcelona (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il sopraindicato è stato insignito del titolo accademico italiano di «dottore in giurisprudenza» in data 21 novembre 1991 presso l'Università degli studi di Milano;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «licenciado en Derecho» nella sessione di giugno 1997 presso l'Università di Barcellona in Spagna;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Pintucci Massimo Alfredo, nato a Roma il 15 novembre 1967, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 24 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1964

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 marzo 1998.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art.13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzati in conto corrente è fissato nella misura dell'8,25%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura di 14,25 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presenta decreto.

Roma, 5 marzo 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

98A1920

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 gennaio 1998.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, in particolare le disposizioni contenunte nel capo V;

Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Visto, in particolare, l'art. 14 del sopracitato regolamento, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1997 «la somministrazione ad animali da produzione

alimentare di medicinali veterinari contenenti sostanze farmacologicamente attive non menzionate negli allegati I, II o III è vietata all'interno della Comunità»;

Visto l'art. 1 del regolamento (CE) n. 434/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 che proroga la data sopra indicata al 1° gennaio 2000 per le sostanze il cui uso era autorizzato alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) 2377/90 e per le quali sono state depositate presso la Commissione o presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, anteriormente al 1° gennaio 1996, domande per la determinazione dei limiti massimi di residui;

Vista la comunicazione dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (97/C 165/03), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 165/3 del 31 maggio 1997, contenente l'elenco delle suddette sostanze;

Considerato che per le specialità medicinali contenenti principi attivi non compresi nell'elenco allegato alla comunicazione dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali sopra citata non sussistono gli elementi necessari ai fini del loro mantenimento in commercio;

Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessità che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuità del prodotto finale;

Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialità medicinali per uso veterinario indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario di seguito elencate in tutte le preparazioni e confezioni destinate anche o esclusivamente ad animali da produzione alimentare:

Ditta	Prodotto
Afi	Agronal
Ati	Carbedrina
Bayer	Yatren Caseina
Candioli	Candiolatte
Candioli	Candiosintox
Dox-Al	Nalicin
Dox-Al	Naxene
Dox-Al	Pi-Coli
Fatro	Nalidone
Fatro	Undecilenica
Fatro	Lugareum
Fatro	Acridina
Fatro	Pamizole L
Fatro	Abicorten
Fatro	Abicorten R
Fatro	Neo Laxovete
Fatro	Fluimetril
Fatro	Antistaminico Lugaresi
Gellini	Fenilbutazone sodico con aminofenazone
Gellini	Enterex polvere
Gellini	DCA
Gellini	Metrozon granulato
Gellini	Sedinas
Izo	Izocapsule
Izo	Izocardiol
Izo	Izovermina
Lisapharma	Antistaminico Lisa
Mallinckrodt	Cepoxillin
Pfizer	Mastalone
Pierzoo	Suldrazin
Pierzoo	Amikavet
Schering Plough	Dexa-Tomanol
Teknofarma	Anchilen V
Teknofarma	Cortico C.E.
Tre I	Coliban
Vetem	Vettrimicina pomata F

Art. 2.

È vietata la somministrazione agli animali da produzione alimentare delle specialità medicinali indicate all'art. 1.

Art. 3.

Le specialità medicinali di cui trattasi non possono essere più vendute e le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio sono tenute a ritirare le confezioni già immesse nel circuito commerciale.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato al Comitato per i medicinali veterinari, nell'ambito dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Roma, 31 gennaio 1998

Il direttore generale: MARABELLI

98A1922

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 1998.

Inserimento della specialità medicinale «Temodal» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei gliomi maligni ricorrenti.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visti i propri provvedimenti in data 17 gennaio 1997 e 21 maggio 1997 relativi all'inserimento nel predetto elenco delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif e del medicinale Deferiprone e della specialità medicinale Betron R, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 175 del 29 luglio 1997;

Atteso che per taluni soggetti affetti da glioma maligno ricorrente non esistono valide alternative terapeutiche;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti la prescrizione, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di specialità medicinali a base di temozolomide che, pur non ancora autorizzate per il trattamento dei gliomi maligni ricorrenti, possono costituire una valida opportunità terapeutica;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detta specialità medicinale viene inserita nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 ottobre 1997;

Dispone:

Art. 1.

La seguente specialità medicinale è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco instituito con il provvedimento citato in premessa:

TEMODAL (Temozolomide) - Schering-Plough.

Art. 2.

La specialità medicinale di cui all'art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti affetti da glioma maligno ricorrente che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per essa indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 19

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta: TEMODAL (Temozolomide) - Schering-Plough.

Indicazione terapeutica: trattamento dei gliomi maligni ricorrenti.

Criteri di inclusione: pazienti affetti da glioma maligno ricorrente che non rispondono alla terapia convenzionale.

Criteri di esclusione: ipersensibilità ai componenti della specialità medicinale od alla dacarbazina; gravidanza; allattamento; gravi e frequenti episodi di vomito nel periodo precedente il trattamento; occlusione parziale dell'intestino; età inferiore ai tre anni.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 3.000.000/paziente al mese.

Altre condizioni particolari: quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, dei provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge;

la prescrizione di detta specialità avviene sulla base di un piano terapeutico predisposto da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

tali strutture trasmettono alla Commissione unica del farmaco, trimestralmente, il numero di pazienti trattati con l'ammontare della relativa spesa sostenuta ed, annualmente, i risultati del trattamento.

98A1962

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 1998.

Inserimento delle specialità medicinali «Endoprost» ed «Ilomedin» nell'elenco medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del fenomeno di Raynaud nei soggetti affetti da sclerosi sistemica.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visti i propri provvedimenti in data 17 gennaio 1997 e 21 maggio 1997 relativi all'inserimento nel predetto elenco, delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif, del medicinale Deferiprone e della specialità medicinale Betron R, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 175 del 29 luglio 1997;

Atteso che per taluni soggetti affetti da sclerosi sistemica non esistono valide alternative terapeutiche per il trattamento del fenomeno di Raynaud;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali a base di Iloprost che, pur non autorizzate per il trattamento del fenomeno di Raynaud, possono costituire una valida opportunità terapeutica;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali dette specialità medicinali vengono inserite nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Viste le proprie deliberazioni assunte in data 5 agosto 1997 e 8 ottobre 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le seguenti specialità medicinali sono inserite, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito con il provvedimento citato in premessa:

1) ENDOPROST (Iloprost) - Italfarmaco;
2) ILOMEDIN (Iloprost) - Schering.

Art. 2.

Le specialità medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da sclerosi sistemica, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, per il trattamento del fenomeno di Raynaud, nel rispetto delle condizioni per esse indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 18

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:

ENDOPROST (Iloprost) - Italfarmaco;
ILOMEDIN (Iloprost) - Schering.

Indicazione terapeutica: trattamento del fenomeno di Raynaud nei soggetti affetti da sclerosi sistemica, non responsivi ad altre terapie consolidate.

Criteri di inclusione: pazienti affetti da sclerosi sistemica nei quali il fenomeno di Raynaud non sia controllato dalla terapia consolidata.

Criteri di esclusione: gravidanza; allattamento; ipersensibilità ad iloprost; condizioni nelle quali gli effetti dell'iloprost sulle piastrine possono aumentare il rischio di emorragie; coronoropatie gravi o angina instabile; infarto miocardico nei sei mesi precedenti; scompenso cardiaco congestizio acuto o cronico; aritmie rilevanti per la prognosi; sospetto di congestione polmonare.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: Lire 1.800.000/paziente anno.

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera *c)*, del provvedimento 17 gennaio 1997, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge;

la prescrizione di dette specialità avviene sulla base di un piano terapeutico predisposto da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

quando dispensate da dette strutture il costo vigente viene ridotto almeno del 50% (quota di sconto alle strutture pubbliche);

tali strutture trasmettono alla Commissione unica del farmaco, trimestralmente, il numero di pazienti trattati con l'ammontare della relativa spesa sostenuta ed, annualmente, i risultati del trattamento.

98A1960

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 1998.

Inserimento delle specialità medicinali «Epoxitin», «Eprex», «Eritrogen» e «Globuren» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della emoglobinuria parossistica notturna.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visti i propri provvedimenti in data 17 gennaio 1997 e 21 maggio 1997 relativi all'inserimento, nel predetto elenco, delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif, del medicinale Deferiprone e della specialità medicinale Betron R, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 175 del 29 luglio 1997;

Atteso che per taluni soggetti affetti da emoglobinuria parossistica notturna non esistono valide alternative terapeutiche;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali a base di epoetina alfa ed epoetina beta che, pur non autorizzate per il trattamento della emoglobinuria parossistica notturna, possono costituire una valida opportunità terapeutica;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali dette specialità medicinali vengono inserite nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Viste le proprie deliberazioni assunte in data 5 agosto 1997 e 8 ottobre 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le seguenti specialità medicinali sono inserite, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco instituito con il provvedimento citato in premessa:

1) EPOXITIN (Epoetina alfa) - Cilag Farmaceutici;

2) EPREX (Epoetina alfa) - Janssen Cilag;

3) ERITROGEN (Epoetina beta) - Boehringer Mannheim;

4) GLOBUREN (Epoetina alfa) - Dompè Biotec.

Art. 2.

Le specialità medicinali di cui all'art. 1, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da emoglobinuria parossistica notturna, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esse indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 17

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:

EPOXITIN (Epoetina alfa) - Cilag Farmaceutici;

EPREX (Epoetina alfa) - Janssen Cilag;

ERITROGEN (Epoetina beta) - Boehringer Mannheim;

GLOBUREN (Epoetina alfa) - Dompè Biotec.

Indicazione terapeutica:

trattamento dell'emoglobinuria parossistica notturna.

Criteri di inclusione:

pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna documentata.

Criteri di esclusione:

ipersensibilità individuale alla epoetina alfa od epoetina beta; gravidanza e allattamento; ipertensione arteriosa non controllata.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento:

Lire 3.708.000/paziente al mese.

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera *c*, del provvedimento 17 gennaio 1997 «Istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648»;

la prescrizione di dette specialità medicinali avviene sulla base di un piano terapeutico predisposto da strutture specializzate ospedaliere, universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

quando dispensate da dette strutture il costo vigente viene ridotto almeno del 50% (quota di sconto alle strutture pubbliche);

tali strutture trasmettono alla Commissione unica del farmaco, trimestralmente, il numero di pazienti trattati con l'ammontare della relativa spesa sostenuta ed, annualmente, i risultati del trattamento.

98A1961

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Europa 1972» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria seguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Europa 1972» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 19 ottobre 1972, repertorio n. 12982, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2757, B.U.S.C. posizione n. 1269/121646, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 21 gennaio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A1923

DECRETO 2 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci ralativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dall'esito degli accertamenti esperiti ai fini dell'istruttoria di cui alla circolare n. 30/1981 del 20 marzo 1981 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è risultato che le società cooperative edilizie appresso indicate si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

società cooperativa «Casabella», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Sivilia Giuseppe in data 31 marzo 1951, registro società n. 329 del tribunale di Potenza;

società cooperativa «Il Polo», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Laviano Emiliano in data 27 gennaio 1964, registro società n. 377 del tribunale di Melfi.

Potenza, 2 febbraio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A1926

DECRETO 16 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma, art. 2544 del codice civile non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

società cooperativa «S. Giulia e S. Caterina» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Tommaso Capocasale in data 8 giugno 1972, repertorio n. 108479, registro società 563 tribunale di Crotone;

società cooperativa «Irene» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Felice Scalfaro in data 17 aprile 1974, repertorio n. 105270, registro società 1809, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa «Selene» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Gregorio Stanizzi in data 4 marzo 1966, repertorio n. 34598, registro società 1370, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa «La Leonessa» a responsabilità limitata, con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita per rogito dott. Aldo Cerrelli in data 28 febbraio 1977, repertorio n. 49835, registro società 929, tribunale di Crotone;

società cooperativa «Pietro Mancini» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito dott. Riccardo Proto in data 1° marzo 1976, repertorio n. 20480, registro società 813, tribunale di Crotone;

società cooperativa «Serena» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro costituita per rogito dott. Marcello Gualtieri in data 8 ottobre 1963, repertorio n. 53549, registro società 1133, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa «Fides» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 26 ottobre 1974, repertorio n. 43348, registro società 705, tribunale di Crotone.

Catanzaro, 16 febbraio 1998

Il direttore: PISANI

98A1925

DECRETO 20 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mimosa», in Foligno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa edilizia «Mimosa», con sede in Foligno, costituita con rogito notaio dott. Luciano

Clericò in data 16 maggio 1979, repertorio n. 8830, registro società n. 7762 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. 1507/168769 edilizia.

Perugia, 20 febbraio 1998

Il direttore: DE VECCHI

98A1924

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 gennaio 1998.

Riconoscimento di un codice tecnico con cui devono essere concepiti e costruiti i recipienti in pressione in materiale composito.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuvo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, con cui è stata recepita la direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 2 e 7, che stabiliscono che l'autorità competente ad emanare le disposizioni applicative per dare attuazione a tale decreto è la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, ed in particolare il marginale 2203 - che ammette i materiali compositi per la costruzione dei recipienti destinati ai gas del 1°, 2°, 3°, 4° ed oggetti del 5° - ed il marginale 2212 (2) - che stabilisce che i recipienti, quali quelli in materiale composito, devono essere concepiti e costruiti conformente alle prescrizioni di un codice tecnico riconosciuto dall'autorità competente;

Considerato il fatto che alcune ditte nazionali costruiscono per il mercato di altri paesi europei recipienti rinforzati in materiale composito secondo norme di detti paesi, derivate dal progetto di norma unificata EN 12257, e che le medesime ditte hanno manifestato il legittimo interesse affinchè tali recipienti possano essere costruiti ed utilizzati anche per il territorio nazionale;

Considerato che sono ormai di prossima emanazione le norme unificate internazionali EN 12257, riguardanti le modalità di concezione, costruzione, prove tecniche ed utilizzo dei recipienti rinforzati in materiale composito, e che tali norme, anche se non ufficialmente emanate risultano di fatto complete e richiedono solo la formalizzazione delle procedure di accettazione comunitaria;

Tenute presenti le opportune motivazioni di sicurezza nonchè, la obiettiva necessità che i recipienti per gas compressi siano sempre più rispondenti ad un utilizzo specialistico;

Preso atto inoltre del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione permanente per i gas compressi, liquefatti e disciolti nella seduta dell'11 dicembre 1997;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà sancita del sopracitato art. 7 del decreto ministeriale 4 settembre 1996 per consentire l'utilizzo di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione rinforzati con materiali compositi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more dell'approvazione ufficiale delle norme unificate europee EN 12257, è consentita la costruzione e l'utilizzo sul territorio nazionale di recipienti, come definiti al marginale 2211 (1) dell'allegato al decreto ministeriale 15 maggio 1997, del tipo senza saldature con rinforzo circonferenziale in materiale composito e destinati a contenere gas degli ordinali 1°, 2°, 3°, 4°, qualora non incompatibili con detti recipienti.

2. I recipienti di cui al comma 1 dovranno essere concepiti, costruiti e verificati nel rispetto delle prescrizioni del codice tecnico di cui all'allegato al presente decreto, desunto dal progetto di norma unificata europea EN 12257.

3. Restano in vigore tutte le disposizioni di carattere generale realtive ai gas, in quanto applicabili e non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Il riconoscimento del codice tecnico, di cui al precedente articolo 1, comma 2, ha carattere temporaneo e decadrà a seguito della formale introduzione nella regolamentazione nazionale della norma EN 12257.

2. Le bombole dei lotti ammessi all'uso dovranno essere utilizzate sotto il controllo e la responsabilità della Casa costruttrice e dovranno essere sottoposte a revisione straordinaria nel corso del terzo anno a partire dalla data delle messa in uso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO

pr EN 12257

BOMBOLE SENZA SALDATURA CON RINFORZO CIRCONFERENZIALE IN MATERIALE COMPOSITO

Introduzione

Questa normativa si riferisce a bombole mobili per gas compressi, liquefatti e disciolti ad uso industriale e medicale, per le quali il requisito della leggerezza riveste rilevanza.
Per esempio:
- aeronautica civile e militare
- servizi di sicurezza (vigili del fuoco, protezione civile, ospedali ecc.)
- sicurezza di industrie, impianti chimici e petrolchimici, esercito, polizia ecc.
- miniere
- autotrazione
- attività subacquee (soggette a prove addizionale ed a speciali marcature)

1 Scopo

La presente norma si pone lo scopo di fissare le condizioni richieste per la costruzione e l'omologazione di bombole per gas compressi di capacità da 0,5 litri a 150 litri, costituiti da un'anima metallica senza saldatura in acciaio o lega leggera (d'ora innanzi denominata "liner"), rinforzata sulla quasi totalità della parete cilindrica mediante un avvolgimento di fibra di vetro, di carbonio, arammidica o mediante filo di acciaio.
La presente norma comprende pure le prescrizioni sui controlli di fabbricazione, di accettazione e di verifica periodica dei recipienti.
Questa normativa non si applica alle bombole pressochè completamente avvolte con fibre (cosiddette bombole interamente bobinate).
Per i materiali dei liners delle bombole di cui alla presente norma valgono le prescrizioni di compatibilità del CEN.

2 Normative di riferimento

La presente norma fa riferimento a disposizioni di altre normative, datate o non datate, citate di seguito. Gli emendamenti o le revisioni dei riferimenti datati non si applicano alla presente norma, a meno che vi siano stati incorporati per emendamenti o revisioni. Per i riferimenti non datati si considera l'ultima edizione delle pubblicazioni alle quali si fa riferimento.

EN ISO 11114-1	Bombole - Compatibilità dei gas e dei materiali - Parte I: Materiali metallici
EN 962	Bombole per gas trasportabili. Dispositivi di protezione delle valvole per bombole per uso industriale e medicale. Progettazione, costruzione e prove.
pr En 1964-3 1)	Bombole ricaricabili in acciaio inossidabile per il trasporto di gas
EN ISO 13341	Valvole delle bombole per trasporti di gas.
pr EN 1964-1	Bombole senza saldatura in leghe di alluminio per il trasporto di gas

EN 1089-1	Bombole per il trasporto di gas. Identificazione delle bombole Parte 1: Marcatura
EN 1089-2	Bombole per il trasporto di gas. Identificazione Parte 2: Etichette informative
ASTM D2290 1987	Resistenza a rottura di anelli di plastica tubolare e plastica rinforzata con il metodo del disco sdoppiato.
ASTM D2291 1983	Metodo di fabbricazione di provette circolari per compositi fibre di vetro-resina
ASTM D4108-81	Resistenza a trazione di filamenti continui di carbonio
NFX 06-032	Elaborazione statistica dei dati. Determinazione di un intervallo statistico di *dispersione.*

3. Simboli e definizioni

In questa norma vengono adottati i seguenti simboli e definizioni:

3.1. Simboli

Pb	pressione di scoppio della bombola in bar
Po	pressione di esercizio a 15° C, in bar
Pomax	pressione di esercizio alla temperatura max di utilizzo, in bar
Pbl	pressione di scoppio del liner, in bar
PbAmin	pressione minima di scoppio ottenuta nelle prove su prototipi (A)
PbBC	pressione di scoppio ottenuta in sede di omologazione della variante di tipo (B) e nelle corrispondenti prove di lotto (C).
Ph	pressione di prova idraulica di una bombola frettata in bar
Phl	pressione di prova idraulica di un liner, in bar
PhA	pressione di prova delle bombole campione soggette a omologazione di tipo (A)
PhBC	pressione di prova delle bombole soggette a omologazione delle variante di tipo (B) ed alle prove di lotto (C) corrispondenti
Re	carico limite di snervamento in Mpa (acciaio)
Ys	carico limite di snervamento in Mpa (alluminio)
P_A	valore approssimato della pressione atmosferica, in bar

3.2 Definizioni

3.2.1 Fibre arammidiche: nome generico per fibre poli para-fenil, che include Kevlar e Twaron. Le fibre arammidiche sono più leggere delle fibre di vetro di pari resistenza ed hanno eccellente resistenza all'urto.

3.2.2 Autofrettage: operazione di applicazionedi una pressione che sollecita il liner oltre il limite di snervamento, causando una deformazione plastica dello stesso; ciò provoca uno stato di compressione nel liner ed uno stato di trazione nelle fibre dell'avvolgimento, quando la pressione interna della bombola viene riportata a zero.

3.2.3 Lotto: termine generico per indicare un gruppo omogeneo di oggetti o di materiali. Il numero dei componenti di un lotto può variare in funzione del contesto in cui è usato.

3.2.4 Lotto di liners metallici: numero di liners dello stesso diametro nominale, spessore e disegno, ottenuti dalla stessa colata e termicamente trattati nelle medesime condizioni di temperatura e tempo. La lunghezza dei liners nel medesimo lotto di uguale trattamento termico, può variare fino al 12%.

3.2.5 Lotto di bombole finite complete di liners: insieme di non più di 200 bombole finite più quelle, pure finite utilizzate per le prove distruttive, dello stesso diametro nominale, spessore e disegno, aventi liners dello stesso diametro nominale, spessore e disegno e soggetti allo stesso trattamento termico.

3.2.6 Pressione di scoppio: pressione alla quale la bombola collassa per rottura dell'avvolgimento e/o del liner, quando sottoposta ad una pressione linearmente crescente.

3.2.7. Fibre di carbonio: materiali prodotto per pirolisi di fibre organiche, come Rayon o poliacrilonitrile in atmosfera inerte. Le fibre di carbonio fanno una resistenza ed un modulo di elasticità maggiore di quelle arammidiche o di vetro.

3.2.8. Avvolgimento composito: si riferisce al composto di fibre compattate in una matrice di resina.

3.2.9. Fattore di efficienza : Volume ideale del gas contenuto, rapportato alla massa della bombola. Esso è definito come il prodotto della pressione di carica in bar per la capacità delle bombole in litri, diviso per la massa della stessa, vuota, in Kilogrammi.

3.2.10. Rivestimento esterno: strato di materiale applicato alla bombola come protezione o per motivi estetici. Lo strato di copertura può essere trasparente o pigmentato. Non tutte le bombole composite hanno una copertura esterna.

3.2.11. Filati di fibre o roving: la parte dell'avvolgimento composito, formato da filamenti continui, che sopporta le sollecitazioni.

3.2.12. Fibre di vetro: materiali che associano caratteristiche di passività, di durezza e di resistenza all'attacco chimico del vetro con quelle di resistenza, flessibilità, leggerezza delle fibre. La maggior parte delle fibre di vetro commerciali derivano da silice e silicati.

3.2.13. Bombola frettata bombola avente un rinforzo addizionale rinforzo destinato al contenimento delle sollecitazioni circonferenziali.

3.2.14. Etichetta di identificazione: etichetta che riporta marcature ufficiali permanenti.

3.2.15. Liner: parte interna della bombola composita la cui funzione è di contenere il gas resistente alla sollecitazione longitudinale, assorbire una parte delle sollecitazioni circonferenziali.

3.2.16. Matrice: materiale utilizzato per fissare la fibra.

3.2.17. Lotto di qualifica: quantità di bombole finite di pre-produzione, non inferiore a 50 unità, delle quali, a caso, l'ente di omologazione preleva quelle necessarie alle prove di qualifica.

3.2.18. Bombola scartata: bombola non adatta al servizio nella sua attuale condizione. Valutazioni addizionali sono necessarie per una decisione finale.

3.2.19. Filo d'acciaio: filo in acciaio avvolto sotto tensione.

4. Progettazione e produzione

4.1 Generalità

Una bombola composita frettata si compone delle seguenti parti:

- un liner metallico interno;
- un rinforzo composito formato da fibre sotto specie di filamento continuo o da filo in acciaio bloccati in una matrice;
- una protezione esterna ottenuta mediante un rivestimento o una camicia tubolare;
- possibili parti addizionali come anelli, supporti ecc.

Un profilo interno delle bombole è generalmente tubolare con fondi convessi, uno dei quali almeno e aperto.
Per effetto delle tensioni derivanti dalla pressione interna, le bombole assumono uno stato tensionale che risulta dalla sovrapposizione linerare del comportamento del liner e di quello del composito di rinforzo. Il concetto e la modalità di costruzione di questo tipo di bombole, non consentono di suggerire un preciso metodo di produzione. Tuttavia per il calcolo si puo raccomandare l'impiego delle espressioni valide per i recipienti a parete sottile soggetti a pressione interna. In primo luogo viene proporzionata la parete cilindrica e successivamente le estremità della bombola.

4.2 Materiali del Liner

I liners devono essere conformi, alle seguenti norme Europee:
a) liners in acciaio senza saldatura prEN 1964-1
b) liners in acciaio inossidabile prEN 1964-3
c) liners in lega di alluminio prEN 1975
Prova a trazione (prEN 1975). L'allungamento minimo deve essere del 12%; qualora lo spessore del liner sia minore di 5,0 mm è ammesso un allungamento del 10% .
Nel contenere il gas sotto pressione il liner deve sopportare totalmente lo sforzo longitudinale ed una parte maggiore o minore delle sollecitazioni circonferenziali, in relazione alla resistenza del liner e dell'avvolgimento. Ambedue contribuiscono sostanzialmente alla resistenza della bombola.
I materiali metallici usati nella fabbricazione dei liners debbono rispettare le caratteristiche delle rispettive norme Europee per le bombole metalliche. La compatibilità dei materiali con il tipo di gas da contenere è prescritta dalla norma EN ISO 11114-1.

4.3 Calcolo del Liner

4.3.1 Disegno

Deve essere prodotto un disegno del liner completo di tutte le dimensioni e completo altresì di una specifica del materiale e delle sue caratteristiche. Deve essere specificato lo spessore parietale minimo. Se il composito è avvolto intorno al liner, lo spessore minimo di quest'ultimo deve essere fissato in modo che il liner stesso resista alla pressione interna che viene applicata prima dell'avvolgimento del composito e che resista altresì agli sforzi applicati nel corso dell'avvolgimento del predetto composito. L'ovalizzazione del liner in pressione, intesa come differenza tra diametro esterno massimo e minimo del liner, diviso per quello medio nella medesima sezione, non sarà superiore al 2%.

$$\frac{D_{max} - D_{min}}{D_m} \leq 0{,}02$$

Il calcolo dello spessore delle parti sottoposte a pressione deve fare riferimento al carico unitario limite di snervamento (R_e) del materiale ed alla quota del carico sopportato dalle fibre. Il metodo di calcolo dello spessore della parte cilindrica della bombola deve essere riportato nella documentazione di omologazione.

4.3.2. Calcolo dei fondi

Il calcolo dei fondi deve essere in accordo con le specifiche norme Europee. Per ottenere una soddisfacente distribuzione delle sollecitazioni, lo spessore del liner deve aumentare progressivamente nelle zone di transizione tra parte cilindrica e fondi.
Diametro esterno e spessore del bocchino devono essere idonei a resistere al momento torcente previsto per il montaggio della valvola. La coppia di serraggio può variare a seconda del diametro e del tipo di filettatura. Le aperture sono permesse solo in corrispondenza dei fondi.

4.3.3. Collari

Quando è prescritto un collare, esso deve essere di un materiale compatibile con quello della bombola e qualora si tratti di liner in alluminio, deve essere fissato saldamente facendo uso di tecnologie diverse, dalla saldatura o brasatura.

4.4 Principi di fabbricazione

Per la costruzione di liners in acciaio od in alluminio può venire fatto uso di tutte le tecnologie utilizzate per la fabbricazione delle corrispondenti bombole in acciaio o alluminio, può venire fatto uso di tutte le tecnologie utilizzate per la fabbricazione delle corrispondenti bombole in acciaio o alluminio, di cui alle norme EN 1964-1, PrEN 1964-3 o PrEN 1975.
Possono venire impiegate tecnologie diverse, quali: estrusione a caldo o a freddo, imbutitura a caldo o a freddo, forgiatura, rullatura, fluo-tornitura, lavorazione meccanica ecc.
In via di principio il liner deve essere dotato di un bocchino filettato per il montaggio della valvola.

La forma dei fondi è definita in relazione alle esigenze di resistenza alla pressione ed a quelle relative alla tecnologia di avvolgimento del composito.
I processi di fabbricazione dei liners dovranno essere compatibili con i materiali usati e i dati di progettazione saranno indicati nei documenti di produzione e di collaudo.
Quando la fabbricazione del liner include il trattamento termico, la temperatura e la permanenza dello stesso devono essere compatibili con il materiale usato. Il trattamento termico deve essere descritto nei documenti di ispezione e le tolleranze stabilite dovranno essere rispettate.

4.5 Avvolgimento in materiale composito

4.5.1. Materiali

I materiali usati sono fibre continue e matrici di resina, o fili d'acciaio. Per le fibre i filamenti usati per l'avvolgimento possono essere a base di vetro, carbonio o arammidiche ovvero di natura diversa, come stabilito dalle specifiche di progetto.
I materiali per l'impregnazione costituenti la matrice, possono essere termoplastici o termoindurenti.
Esempi di questi materiali sono le resine epossidiche e poliestere. I filati possono essere pre-impregnati ad opera dei fornitori e dei costruttori delle bombole, o impregnati durante o dopo l'avvolgimento del liner.

4.5.2. Avvolgimento

Fili continui di fibra o filo d'acciaio sono avvolti sul corpo cilindrico del liner. Per il processo di avvolgimento deve essere definito un'accettabile procedura di controllo della qualità comprendente anche il ciclo di polimerizzazione, onde garantire la ripetitività del processo e la disponibilità dei dati.
Durante l'avvolgimento devono essere definiti, controllati e annotati i seguenti parametri:

- le percentuali dei componenti delle resine e relativi numeri di partita di fabbricazione devono essere annotati e tutte le partite di fabbricazione controllate per accettazione;
- i numeri delle partite di fabbricazione delle fibre o del filo d'acciaio devono essere annotati e tutte le partite di fabbricazione controllate per accettazione;
- il numero di filamenti usati;
- la tensione di avvolgimento (se applicata) delle fibre o del filo;
- la velocità d'avvolgimento;
- il passo d'avvolgimento per ogni strato;
- il numero di strati
- la procedura seguita per una corretta impregnazione delle fibre, nel caso di avvolgimento per via umida;
- il ciclo di polimerizzazione deve venire scelto in base al tipo di materiale utilizzato per la costituzione della matrice ed in base al processo di polimerizzazione: per esempio, processo termico in forno, ultrasuoni, raggi ultravioletti, ecc.

Nel caso di polimerizzazione termica, temperatura e permanenza del processo devono essere stabilite in modo tale da non pregiudicare le caratteristiche meccaniche del liner. Tolleranze circa i tempi e le temperature devono essere precisate e rispettate.

4.5.3. Caratteristiche del composito

La resistenza a trazione della fibra può essere determinata con il metodo dell'anello secondo le norme ASTM D 2290 e ASTM D 2291 o eseguendo la prova a trazione di un filato secondo ASTM D 2343.
Le caratteristiche a trazione delle fibre di carbonio devono essere controllate secondo la norma ASTM D 4108-81.

4.6 Bombole finite

4.6.1. Disegni di progettazione

Deve venire fornito un disegno di progetto, completo delle dimensioni di tutte le parti che costituiscono la bombola finita. Tale disegno deve contenere l'indicazione delle tolleranze dimensionali e geometriche.
Il disegno deve specificare inoltre i materiali e le loro proprietà, rinforzo compreso.
Questi dati potranno anche essere riportati su una Specifica Tecnica allegata al disegno.

4.6.2. Autofrettagio

La pressurizzazione che porta all'autofrettagio delle bombole con liners metallici può essere parte del ciclo produttivo; questa operazione in presenza di resine termoindurenti, deve essere eseguita successivamente alla polimerizzazione del composito.
Durante l'operazione di autofrettagio devono essere registrati i seguenti parametri:

- la pressione di autofrettagio;
- la durata di applicazione di detta pressione.

Se l'operazione di autofrettagio fa parte del ciclo di produzione occorre verificare che la procedura venga seguita su tutte le bombole.

4.6.3. Prova idraulica

Quando le bombole sono soggette all'operazione di autofrèttagio la prova idraulica può essere parte della stessa o venire eseguita immediatamente di seguito.

4.7 Caratteristiche meccaniche

Le caratteristiche meccaniche sono stabilite attraverso:

- i criteri di resistenza dei recipienti metallici;
- le caratteristiche di fatica del complesso liner-avvolgimento;
- criteri di danneggiamento della struttura composita .

La progettazione deve venire verificata attraverso appropriati collaudi (vedi p. 5)

4.8 Considerazioni importanti

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i risultati delle prove a fatica devono fornire valori superiori a quelli definiti al p. 5.5, prova N°6.
- particolare attenzione deve essere rivolta alle caratteristiche di rottura sotto tensione delle fibre dell'avvolgimento onde assicurare che la bombola possa superare con affidabilità la prescritta vita operativa (vedi ar.5.5, prova N°6).
- la pressione massima di esercizio Po a 15° C deve essere pari a 2/3 della pressione di prova Ph;
- la pressione di scoppio Pb deve essere conforme a quanto richiesto nel p. 5.5, prova N°5.

4.9 Protezione esterna

Una protezione esterna può essere richiesta nel caso le bombole debbano operare in particolari condizioni ambientali. Ciò può essere fatto con una copertura esterna o con una guaina protettiva. Se la protezione rende inidentificabile il gas contenuto nella bombola, la protezione dovrà avere un colore di identificazione.

4.10 Pulizia interna

Le bombole devono venire spedite convenientemente tappate ed essere conformi ai seguenti criteri relativi alle condizioni richieste per l'esercizio:
- assenza di grasso; la contaminazione da idrocarburi deve essere inferiore a 500 mg/m2; tuttavia per ossigeno ed i gas ossidanti la contaminazione da idrocarburi dovrà essere inferiore a 100 mg/m2:
- assenza di limatura metallica o altri prodotti all'interno della bombola;
- per filettature cilindriche la superficie di tenuta del bocchino deve essere conforme a specifiche norme;
- speciale attenzione deve essere posta circa il rischio di contaminazione contro il termine del ciclo di fabbricazione trasporto e prima del primo riempimento (montaggio della valvola, ecc.);

Per le bombole destinate all'autotrazione a metano e' consigliato proteggere le superfici interne con sostanze oleose idrorepellenti.

5 Omologazione - collaudo

Le prove da eseguire sulle bombole composite sono finalizzate a:
- approvare il disegno di una bombola nuova ("A" omologazione del tipo):
- estendere l'approvazione a varianti stabilite ("B" varianti del tipo);
- assicurare la conformità di un lotto di produzione alle specifiche di progetto della bombola omologata ("C" collaudo del lotto).

5.1 Tipo "A" - Prove per l'omologazione tipo

Si riferiscono alle prove di omologazione tipo, o prove di qualificazione, sulle quali si basa l'omologazione iniziale. Questa omologazione si applica a bombole di uguale progetto (materiali, liners, rinforzo, processo di fabbricazione) prodotte nello stesso stabilimento o secondo lo stesso sub-contratto, se applicabile. Le prove di omologazione devono essere eseguite su bombole aventi uguali dimensioni (diametro e lunghezza).
Questa approvazione iniziale è valida per una famiglia di bombole aventi lo stesso diametro della bombola sottoposta a prova ma la cui lunghezza può variare da due volte il diametro a 1.5 volte la lunghezza della bombola controllata.
Bombole più corte (lunghezza minore di 2 volte il diametro della bombola omologata) non sono considerate della stessa famiglia e debbono essere approvate individualmente.

5.1.1. Omologazione di bombole nuove tipo "A":

Per ogni bombola nuova tipo "A" si deve procedere alla sua omologazione. Una bombola, precedentemente omologata, è considerata di nuovo tipo "A" quando intervenga una delle seguenti condizioni:

a) è fabbricata in uno stabilimento diverso;

b) è fabbricata con procedimento diverso;

c) il progetto del liner è stato modificato perchè:
   1) prodotto in un diverso stabilimento
   2) prodotto con diverso procedimento
   3) prodotto con materiale di diversa composizione rispetto a quello di cui alle originarie prove di omologazione;
   4) prodotto con diverso trattamento termico;
   5) le caratteristiche del materiale non rientrano nei limiti inizialmente prefissati;

d) gli altri materiali sono stati modificati in quanto:
   1) sono stati utilizzati differenti tipi di fibre;
   2) sono stati unilizzati diversi tipi di materiali per la matrice (resine, agenti catalizzanti, acceleranti, ecc.).

5.2 Tipo "B" - Prove per varianti di omologazione tipo

I controlli su varianti del tipo di bombola consistono in una serie di prove che permettono di estendere l'omologazione tipo, nel caso di varianti dimensionali consentite, senza dover procedere ad una riqualificazione completa.
Non è necessario eseguire tutte le prove di qualificazione per omologare una nuova bombola, anche quando sussistono variazioni dimensionali che definiscono una famiglia di bombole diverse da quelle approvate. Per bombole aventi le stesse dimensioni (diametro e lunghezza) è richiesto un numero limitato di prove (vedi p. 5.2.1.).
Invece, nel caso di variante del tipo, l'omologazione si può estendere ad una nuova famiglia di bombole di diametro uguale a quello della bombola omologata, purchè la lunghezza delle bombole riproposte per l'omologazione vari da 2,5 volte il diametro a 1,5 volte la lunghezza della bombola omologata.

5.2.1 Variante di tipo-Condizioni che permettono la classificazione di bombola di nuovo tipo B

Una bombola già precedentemente omologata deve essere considerata quale nuova tipo "B" quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- la lunghezza totale della bombola si scosta di oltre il 50 % della lunghezza originaria di progetto; fanno eccezione le bombole con rapporto L/D inferiore a 2, le quali non possono essere utilizzate come bombole di riferimento per nuove costruzioni in cui il predetto rapporto L/D sia superiore a 2;
- il diametro nominale esterno varia in misura superiore del 2%;
- un incremento della pressione di prova richiede una variazione dello spessore di parete (quando una bombola è usata per una pressione inferiore a quella di progetto, non è richiesta alcuna nuova approvazione);
- il profilo e lo spessore del fondo sono stati modificati in funzione dei valori calcolati dal diametro della bombola e dallo spessore minimo di parete.

5.3 Tipo "C" - Prove di lotto

Una serie di prove su tutto o su parte del lotto di produzione per garantire la conformità del lotto alle specifiche di disegno.

Per garantire la conformità delle bombole di produzione con le bombole assoggettate alle prove di omologazione di tipo "A", sulle quali è basata l'omologazione originale, le bombole campione sottoposte ad approvazione di variante di tipo (B) e alla prova di lotto (C) devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Quando sottoposte a prova di scoppio (test N.5) il valore P_{bBC} deve essere maggiore:

a) del valore minimo P_{bAmin} delle prove di scoppio ottenute durante la prova di omologazione di tipo (A) ridotto del 10%;
b) del normale valore $P_b > 1{,}67\ P_h$

Pertanto:

$$\frac{P_{bBC}}{P_h^{*}} \geq 0{,}9 \times \frac{P_{bAmin}}{P_{hA}} \quad e \quad P_{bBC} \geq 1{,}67\ P_h$$

5.4 Scopo delle prove

Le prove elencate al p. 5,5 sono facoltative o obbligatorie a seconda della loro finalità (vedi p.5.6) Esse permettono di eseguire l'omologazione del tipo di bombole o della variante di tipo e controllano:

- che i criteri necessari all'omologazione dei prodotti siano rispettati, particolarmente per la pressione di scoppio, resistenza alla fatica, danneggiamento a contatto con ambienti naturali o accidentali;
- la resistenza alla corrosione, che può essere legata all'uso in certi settori professionali, per es. fuoco, shock termico, fatica a temperature estreme, ecc.

5.5 Elenco delle prove

Prova n.1 - Materiali compositi

Resistenza a trazione delle fibre:

fibra di vetro, fibra arammidica	ASTM D2290
	ASTM D2291
	ASTM D2343
fibra di carbonio	ASTM D4108.81

Prova n.2 - Prove sui materiali del liner

a) acciaio sensa saldature	- come descritto in prEN 1964-1
b) acciaio inossidabile	- come descritto in prEN 1964-3
c) alluminio	- come descritto in EN 1975

Prova n.3 - Prova di scoppio del liner

Procedura
Vedi Allegato A.

Criteri:

- pressione di scoppio (liner) $P_{bl} \geq 0{,}85\ P_{b(composito)}$;
- lo scoppio deve iniziare nella parte cilindrica e il liner deve restare un pezzo unico.

Parametri da monitorare durante la prova:

- pressione e, se dal caso, incremento di volume.

Prova n.4 - Prova idraulica (o prova sotto pressione) a temperatura ambiente sulle bombole finite.

Procedura:
l'aumento della pressione idraulica, fino al valore della pressione di prova Ph, deve avvenire progressivamente. La bombola deve rimanere alla pressione Ph almeno per 30 secondi.

Criteri:
- la pressione deve rimanere stabile;
- non vi devono essere perdite.

Parametri da monitorare durante la prova:
- pressiohe;
- l'aumento di volume.

Dopo la prova la bombola non deve presentare deformazioni permanenti visibili.

Prova n.5 - Prova di scoppio a pressione idraulica a temperatura ambiente.

Procedura:

Vedi allegato A.

Criteri:
- pressione di scoppio $P_b \geq 1{,}67\ P_h$
- lo scoppio deve iniziare nella parte cilindrica della bombola e il liner deve rimanere in un pezzo unico.

Parametri da monitorare durante la prova:
- pressione;
- se necessario l'aumento di volume.

Prova n. 6 - Resistenza ciclica alla pressione di prova (Ph) a temperatura ambiente.

a) Per una durata di vita illimitata.

Procedura:

Questa prova deve essere condotta in osservanza all'Allegato B. La prova deve essere condotta in condizioni ambientali (20 ± 5° C)
Criteri:

- la bombola deve resistere a 12000 cicli alla pressione di prova Ph senza cedimenti dovuti a scoppio o a perdite.

Parametri speciali da monitorare:

- la temperatura della bombola deve essere controllata regolarmente almeno due volte al giorno,
- la capacità deve essere verificata prima della prova e immediatamente dopo il completamento del numero di cicli richiesti.

Dopo il completamento di questa prova le bombole devono venire distrutte.

b) Per una durata di vita limitata.

Procedura:

Questa prova deve essere condotta in osservanza dell'Allegato B e consiste in due parti eseguite in sequenza e senza interruzione. Diversi criteri si applicano alle due parti come mostrato in Fig. 1.

La prova deve essere condotta a temperatura ambiente (20 ± 5° C)

Criteri:
la bombola deve prima di tutto resistere N cicli alla pressione di prova Ph senza cedimenti dovuti a scoppio o a perdite, dove:

N = y x 250 cicli
con y = numero di anni di vita previsti
y ≥ 10 anni e numero intero

La prova deve continuare per ulteriori N cicli, o fino al cedimento per perdita.
In entrambi i casi si ritiene che la bombola ha superato la prova.
Se il cedimento della bombola avviene per scoppio nella seconda parte della prova, allora si ritiene che la bombola ha fallito la prova n.6

	Prima parte	Seconda parte
Criteri	Assenza di perdite /niente scoppio = Prova superata	Perdita = prova superata
		Scoppio = prova fallita
Numero di cicli	0 < .... > N	N < .... > 2N

figura 1

Speciali parametri da monitorare:

- la capacità deve essere monitorata prima della prova e immediatamente dopo il raggiungimento del numero di cicli richiesto.

Dopo il compimento di questa prova la bombola deve essere distrutta.

Prova n. 7 - Immersione in acqua salata.

Questa prova e obbligatoria per bombole ad uso subacqueo ed è facoltativa per altre applicazioni.

Procedura:

Le bombole non devono essere verniciate ma per il resto devono essere portate al livello finale di finitura per l'applicazione prevista. Due bombole tappate devono essere immerse in una soluzione di acqua contenente 35 g/l di cloruro di sodio a temperatura ambiente per 90 giorni.

Le bombole devono restare immerse:

- per 45 giorni, alla pressione di esercizio, a 15° C;
- per 45 giorni, senza pressione.

Successivamente ai 90 giorni di immersione:

- una delle due bombole deve essere sottoposta a prova idraulica fino allo scoppio (procedure come da prova n.5, misurazione della pressione);
- l'altra bombola deve essere sottoposta a prova ripetuta alla pressione Ph (come da prova n.6).

Criteri:

- per la prima bombola come da prova n.5;
- per la seconda bombola come da prova n.6.

Prova n.8 - Esposizione alla temperatura massima della bombola portata a pressione di prova

Le bombole avvolte con filo di acciaio sono esenti dalla presente prova.

Procedura:

Per una vita prevista fino a 20 anni una bombola, portata a pressione idraulica di prova Ph, deve essere matenuta a questa pressione per 1000 ore.
Per una vita prevista superiore a 20 anni, inclusa la vita illimitata, la prova deve essere condotta per 2000 ore.
La prova deve essere condotta ad una temperatura di 70 $\pm$5°C,con un tasso di umidità inferiore al 50%. Dopo questa prova la bombola deve essere sottoposta a pressione idraulica fino al punto di scoppio (procedura, misure messa a punto come nella prova n.5).

Criteri:

- pressione di scoppio Pb $\geq$ 1,67 Ph

Misurazioni:

- misura della capacità prima e dopo la prova ovvero dopo ogni 1000 ore;
- monitoraggio continuo della temperatura.

Prova n. 9 - Prova ciclica ambientale

Procedura:

sottoporre la bombola per 48 ore, a pressione atmosferica, alla temperatura operativa massima che non deve essere inferiore a 60°C con un tasso di umidità relativa maggiore o uguale a 95%.
Applicare idrostaticamente 5000 cicli di pressurizzazione da una pressione circa uguale a quella atmosferica Pa fino a due terzi della pressione di prova (2/3 Ph) in presenza delle medesime condizioni. Stabilizzare la bombola alle condizioni ambiente. Condizionare la bombola a -50°C.
Applicare 5000 cicli da Pa fino 2/3Ph a -50°C, con un innalzamento della pressione come da Allegato B. Stabilizzare la bombola a condizione ambiente.
Applicare 30 cicli da Pa a Ph a 20 ± 5°C, con un innalzamento della pressione come da Allegato B. Successivamente la pressione viene innalzata fino a quella di scoppio (Pb), con procedura come da prova n.5.

Criteri:

- le bombole non devono cedere durante la prova di resistenza al fuoco.
- la pressione di scoppio deve essere registrata secondo le modalità della prova n.5, eccetto per la pressione di scoppio: Pb ≥ 1,4 Ph.

Prova n.10 - Prova di resistenza al fuoco.

A questa prova vengono sottoposte solo quelle bombole alle quali in esercizio viene applicata una valvola limitatrice della pressione. Se possibile, per la prova deve essere usata la valvola impiegata in esercizio; altrimenti una valvola sostitutiva, così come indicato dalla procedura.

Questa prova deve essere effettuate su due bombole:

- una con assetto orizzontale;
- una con assetto verticale.

Procedura:

L'allegacto c. indica una metodologia idonea ad ottenere il fuoco .
Le bombole devono essere dotate di valvola munita di un limitatore di pressione regolato per funzionare tra Pb e 1,75 Ph.
Le bombole devono essere riempite con aria o azoto alla pressione di esercizio (2/3 Ph) a 15°C.
Le bombole devono essere collocate a circa 0,1 m dalla sommità della fiamma nel caso di fuoco da legna o dalla superficie del liquido, nel caso di fuoco ottenuto da combustibile liquido. Le bombole devono restare esposte al fuoco fino a completo svuotamento del gas o fino a quando il dispositivo di rilascio della pressione cessa di funzionare.

Criteri:

Prova n.11 - Prova d'urto per impatto ad elevate velocità (obbligatoria per uso militare, altrimenti a discrezione).

Procedura:

Una bombola rappresentativa caricata con aria o azoto a pressione di esercizio deve essere sottoposta all'impatto di un proiettile da 7,62 mm (calibro 0,3) capace di perforare una corazza e

dotato di una velocità di 850 m/s. La bombola deve essere posizionata in modo tale che l'impatto del proiettile avvenga nella parte della bombola dotata di avvolgimento circonferenziale, con un'angolazione di impatto di circa 45° in modo che il proiettile si stacchi dalla parete della bombola.

La distanza dal punto di fuoco alla bombola di prova non deve superare 45 m.

Criteri:

- la bombola sottoposta alla prova non deve presentare cedimento con frammentazione, sia che la pallottola penetri o non penetri la bombola.

Misurazioni:

- la dimensione approssimativa dei fori di entrata e di uscita deve essere registrata.

Prova n.12 - Prova della coppia di serraggio

La filettatura delle bombole non deve presentare alcuna deformazione od allungamento quando la relativa valvola sia stata serrata al 110% della massima coppia raccomandata dall'EN ISO 13341.

Prova n.13 - Resistenza del bocchino

Il bocchino della bombola non deve mostrare significative deformazioni e deve rimanere all'interno delle tolleranze di disegno quando viene accoppiato con una valvola corrispondente e stretto fino al 150% della coppia raccomandata in EN ISO 13341.

Prova n.14 - Prova di trazione assiale della protezione della valvola

Quando vi è una protezione della valvola questa deve essere provata come specificato in EN 962.

Prova n.15 - Stabilità della bombola

Per una bombola progettata per restare in posizione verticale sulla sua base si deve applicare la norma EN 1975.

Prova n.16 - Collare

Il produttore deve garantire che il peso assiale necessario a rimuovere il collare sia superiore a 10 volte la massa della bombola vuota, e che la coppia minima per girare il collare sia superiore a 100 Nm.

5.6 Tabelle delle prove

Le prove definite al paragrafo 5, unitamente alla ispezione visiva, al controllo dimensionale, al controllo della massa e della capacità, nonchè alla corrispondenza della marcatura sono riportate nelle seguenti tabelle 1-2-3.

Tabella 1: Liner in acciaio senza saldatura

Prova	A Approvazione di modello	B Approvazione di variante di modello	C Lotto
Prova N°2 materiale del liner a) solo caratteristiche meccaniche	2	1	1
Prova N° 3 scoppio del liner	3	1	-
Controllo visivo	Lotto di omologazione	Lotto di omologazione	Ognuno
Controllo dimensionale	Lotto di omologazione	Lotto di omologazione	Ognuno
Controllo conformità della punzonatura	Lotto di omologazione	Lotto di omologazione	Ognuno

Tabella 2: Liner in alluminio

Prova	A Approvazione di modello	B Approvazione di variante di modello	C Lotto
Prova N°2 materiale del liner secondo prEN1975			
a) caratteristiche meccaniche	2	1	1
b)prove di resistenza alla corrosione	2	-	-
c)prove di corrosione intercristallina	2	-	-
Prova N°3 scoppio del liner	3	1	-
Controllo visivo	Lotto di omologazione	Lotto di omologazione	Ognuno
Controllo dimensionale	Lotto di omologazione	Lotto di omologazione	Ognuno
Controllo conformità della punzonatura	Lotto di omologazione	Lotto di omologazione	Ognuno

Tabella 3: Prove sulle bombole finite

Prova	A Approvazione di modello	B Approvazione di variante di modello	C Lotto
Controllo visivo	Ognuno	Lotto di omologazione	10%
Controllo dimensionale	Ognuno	Lotto di omologazione	10%
Verifica del peso	Lotto di omologazione	Lotto di omologazione	Ognuna
Capacità	Lotto di omologazione	Lotto di omologazione	Ognuna
Controllo conformità della punzonatura	Lotto di omologazione	Lotto di omologazione	Ognuna
N°4 Prova Idraulica (o prova sotto pressione)	Ognuna	Ognuna	Ognuna
N°5 Prova di scoppio con pressione idraulica	3	1	1
N°6 Prove di pulsazione	2	2	Almeno 1 per ogni produzione in corso o 1/1000
N°7* Prova di immersione in acqua salata (20±5) °C	1	-	-
N°8 Prova di permanenza ad elevata temperatura (70±5)°C	2	-	-
N°9 Prova di pulsazione in condizione ambientali	1	-	-
N° 10 Prova di resistenza al fuoco, dispositivo limitatore della pressione (come montato o sostituito)	2	2	-
N° 11 Prova di impatto ad alta velocità (proiettile)**	1	-	-
N°12 Prova di resistenza alla coppia di serraggio	1	-	-
N°13 Prova di resistenza del bocchino	1	-	-
N°14 Prova di spinta assiale (se applicabile)	1	-	-
N°15 Prova di stabilità in posizione (se applicabile	1	-	-
N°16 Prova sul collare (se applicabile)	1	-	-

* Prova N° 7 opzionale ad eccezione delle bombole subacquee.

** Obbligatoria per applicazioni militari; opzionale negli altri casi.

5.7 Omologazione

L'omologazione viene rilasciata per un tipo o variante del tipo di bombola (vedi 5.1 e 5.2).
Chi richiede l'omologazione deve presentare all'ente di collaudo o all'autorità i seguenti documenti:

- caratteristiche della bombola, comprendenti in particolare tutte le dimensioni di progetto della bombola, le lavorazioni meccaniche e tutti i trattamenti termici a cui viene sottoposto il liner.

Il richiedente deve parimenti porre a disposizione dell'ente di collaudo un lotto di bombole e, se del caso di liner, che siano stati soggetto delle prove di cui al paragrafo 6, in modo tale che possano venire effettuate le prove richiamate al punto 5.4.

6 Collaudi e ispezioni

6.1 Lotti

6.1.1. Liners

Tutti i liners di un lotto devono appartenere alla stessa colata, alla stessa commessa e dove possibile allo stesso lotto di trattamento termico.

6.1.2. Bombole finite

Un lotto di bombole composite deve comprendere non più di 200 bombole, esclusi i campioni. Per bombole aventi liners di metallo, un lotto di bombole può comprendere più di un diverso lotto di liners, a condizione però che i lotti siano identici tra loro.

6.2 Collaudi e prove di accettazione del liner

Il liner deve essere conforme al disegno approvato ed alle specifiche di fornitura, fissati concordemente dal costruttore delle bombole e dal fornitore dei liners. Il collaudo deve comprendere le seguenti verifiche non distruttive: controllo visivo, dimensionale, di capacità; inoltre, delle prove distruttive (prove di rottura a trazione e di scoppio).

6.3 Collaudi e ispezioni dei materiali compositi di avvolgimento

Per ogni prodotto usato nel rinforzo di avvolgimento, ogni consegna deve includere un certificato di conformità che attesti che i materiali rispettano le specifiche di fornitura stilate congiuntamente dal produttore e dal suo fornitore.

Le prove appropriate sono indicate al paragrafo 4.5.3.

6.4 Prove e ispezioni sulle bombole finite

Le seguenti prove e controlli devono essere eseguite su tutte le bombole di un lotto:

a) ispezione visiva	10% minimo (vedere la nota 1);
b) dimensione e massa	10% minimo (vedere la nota 1);
c) prova della capacità	100%
d) conformità della marcatura	100%

e) su tutte le bombole deve essere eseguita una prova alla temperatura ambiente ed alla pressione di prova (Ph). Questa procedura di prova può completare l'operazione di autofrettaggio o essere effettuata successivamente ad essa;

f) la prova idraulica di scoppio deve essere eseguita a temperatura ambiente solo su una bombola del lotto;

g) una prova di messa in pressione ripetuta, secondo le modalità di cui al punto n.6, deve essere effettuata sia su una bombola per ogni lotto di fabbricazione e sia su una bombola ogni 1000 bombole costruite.

Per le prove e le ispezioni a) e b), se un difetto inaccettabile viene riscontrato (come da allegato D), allora il 100% delle bombole deve essere ispezionato.

6.5 Mancato superamento delle prove

6.5.1. Liner

Quando le proprietà meccaniche del liner non sono conformi alle caratteristiche specificate, e consentito rieseguire il trattamento termico secondo quanto prescritto dalle pertinenti parti delle vigenti norme EN.

6.5.2 Bombola completa

Per le bombole complete, tutte le indicazioni che seguono devono essere utilizzate sia per le prove sui prototipi (tipo e varianti di tipo A e B) e sia per le prove di lotto (prove C).

Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni devono venire eseguite nuove prove secondo le seguenti modalità:

- se vi è evidenza di un errore nell'esecuzione della prova, o di un errore di misura, deve essere eseguita una seconda prova se possibile sulla stessa bombola. Se i risultati di questa prova sono accettabili, la prima prova viene ignorata;
- se la prova è stata eseguita in modo corretto, bisogna o individuare la causa dell'insuccesso o distruggere il lotto. Se la causa del fallimento e individuata, le bombole difettose possono essere riparate con un metodo approvato o devono essere distrutte. Se riparate, queste bombole accettabili insieme alle bombole originariamente soddisfacenti devono essere considerate come un nuovo lotto e le prove del prototipo e/o del lotto devono essere rieseguite. Se una o più prove sono anche parzialmente insoddisfacenti, tutte le bombole del lotto devono essere distrutte.

7 Marcatura

Le marcature e le scritte devono essere eseguite sulla parte metallica dell'ogiva se vi è sufficiente spazio visibile; altrimenti si deve procedere per mezzo di un'etichetta affissa in modo permanente al di sopra o al di sotto dell'avvolgimento finale del rinforzo. Per tutti gli altri aspetti, le marcature, compresa la stampigliatura (se c'è), deve essere eseguita in accordo con EN 1089-1.

Inoltre, l'etichetta che segnala un pericolo deve rispettare le parti pertinenti della EN 1089-2.

Inoltre, quanto segue deve essere marcato in forma chiara, intelligibile e indelebile:

- qualsiasi prescrizione speciale: per es. "PER USO SUBACQUEO"
- data di scadenza della vita utile, se prevista dal progetto;
- "VITA ILLIMITATA" se non soggetta a limitazioni della vita.

AllegatoA - Prova di scoppio

A.1 Scopo

Descrivere una metodologia per sottoporre una bombola composita o un liner ad una pressione idraulica crescente espressa in bar, fino allo scoppio.

A.2 Campo di applicazione

Bombole composite o liners con capacità da 0,5 l a 150 l previste per l'immagazzinamento ed il trasporto di gas compressi o liquefatti.

A.3 Principio della prova

La prova consiste nell'assoggettare un liner o una bombola ad una crescente pressione idraulica fino allo scoppio, come prescritta in 5.5, prove Nr.3 e 5.

A.4 Termini, definizioni e simboli

I termini, le definizioni ed i simboli sono indicati nel capitolo 3, nonchè in A.4.1 e A.4.4.

A.4.1 Pressioni

A.4.1.1 Pressione al limite convenzionale di deformazione elastica (Pe 0,2).

La pressione al limite convenzionale di deformazione elastica è quella pressione alla quale corrisponde un aumento volumetrico non proporzionale pari allo 0,2 % del volume iniziale del recipiente. Si ammette per convenzione che, al raggiungimento della predetta pressione, abbia inizio la deformazione plastica della parete della bombola. Il valore viene espresso in bar.

A.4.1.2 Pressione massima di scoppio (Prm).

La pressione massima di scoppio o, più precisamente, la pressione di rottura per effetto della pressione idraulica, è il valore più elevato della pressione alla quale, nel corso d'una prova, una bombola può essere assoggettata prima del cedimento. Essa è intesa come la pressione alla quale corrisponde il raggiungimento della condizione di instabilità plastica del recipiente. E' espressa in Bar.

A.4.1.3 Pressione ultima di scoppio (Pru)

La pressione ultima di scoppio è la pressione alla quale la bombola è soggetta al momento del cedimento del corpo della bombola stessa. E' espressa in bar.

A.4.2 Espansione volumetrica

In un qualunque momento della prova, l'espansione volumetrica e l'incremento di volume del corpo della bombola assoggettata a pressione idraulica.

A.4.3 Espansione allo scoppio

E' l'espansione volumetrica (Vr - Vo) della bombola quando è stata raggiunta la pressione ultima di scoppio e quando la bombola pressurizzata perviene a rottura; ove

Vo = volume iniziale della bombola, in litri;
Vr = volume finale della bombola allo scoppio, in litri.

A.4.4 Espansione relativa (percentuale) dopo lo scoppio

E' l'espansione (Ex) della bombola alla pressione ultima del recipiente, espressa come percentuale del volume iniziale della bombola pressurizzata.

A.5 Esecuzione e condizioni della prova

A.5.1 Impianto per la prova

La prova di scoppio idraulica è eseguita usando un impianto che permetta un incremento costante di pressione fino al raggiungiemnto della pressione di instabilità plastica della bombola. Questo impianto consente la verifica e la registrazione dei parametri che sono usati, in condizioni idonee, per determinare le caratteristiche necessarie per l'interpretazione della prova. Un esempio di impianto di prova è mostrato in figura A.1. Ogni precauzione deve essere presa per assicurare la sicurezza di persone e cose.

A.5.2 Condizioni di prova

A.5.2.1 La prova di scoppio idraulica deve essere eseguita a temperatura ambiente come specificato in 5.5, prove Nr.3 e 5. La temperatura del liquido utilizzato non deve superare 20°C durante la prova.

A.5.2.2 Le bombole, la cui base viene applicata con mezzi diversi dalla saldatura, sono provate senza tale base. Le bombole che sono prodotte con un collare sul bocchino sono collaudate con tale collare.

A.5.2.3 Il manometro indicatore o registratore, o qualunque sensore, usati per leggere la pressione di scoppio del liner o della bombola, devono avere una precisione di almento 1%; devono essere ispezionati periodicamente, ma almeno una volta al mese, e riverificati dopo la campionatura.

A.5.2.4 Il volume iniziale della bombola viene misurato, mentre l'espansione raggiunta allo scoppio deve essere calcolata.

A.5.2.5 Quando la zona di prova protetta ed il recipiente in pressione sono dislocati ad alcuni metri di distanza dalla centralina idraulica e quando la curva di espansione volumetrica viene registrata, puo risultare necessario adeguare la regolazione della pressione alla predetta curva del volume; ciò al fine di tenere conto dell'incremento di volume delle tubazioni flessibili, le quali sono parimenti soggette a pressione (nel caso di bombole di modesta capacità).
Per effettuare questa correzione, gli orifizi di raccordo dei recipienti vengono chiusi con tappi di acciaio e la pressione viene aumentata fino al raggiungimento del valore massimo previsto. Viene tracciata la retta $p = f(\Delta V)$, che fornisce l'incremento di volume corrispondente alla deformazione elastica delle tubazioni in funzione della pressione. La retta così ottenuta consente di effettuare la correzione di tutte le curve volume-pressione ottenute facendo uso dell'impianto in parola.
Si raccomanda di verificare tutti gli anni l'attendibilità della retta correttiva $p = f(\Delta V)$.

A.5.3 Esecuzione della prova

A.5.3.1 Prima della messa in pressione, dopo il riempimento della bombola e dell'impianto con il liquido usato nella prova, ad es. acqua, ci si deve assicurare che non ci sia aria nel circuito, per esempio spurgando la pompa con l'apposito rubinetto.

A.5.3.2 La prova idraulica di scoppio è eseguita in due fasi successive.

A.5.3.2.1 Durante la prima fase, la pressione deve crescere con incremento costante fino al raggiungimento del valore di pressione corrispondente alla deformazione plastica iniziale della bombola o liner allo 0,2% (Pe0,2) Quando è richiesto che il limite convenzionale di elasticità sia determinato con cura, la velocità dell'aumento di pressione non deve superare i 5 bar al secondo.

A.5.3.2.2. Quando è stato raggiunto il limite convenzionale di elasticità, oppure l'inizio dello scorrimento plastico come indicato in A.5.3.2.1, e durante la seconda fase della prova, la portata della pompa deve essere mantenuta quanto più costante possibile fino allo scoppio della bombola. Però tale portata non deve eccedere 5 Vo all'ora. Tale limite e innalzato a 10 Vo all'ora per bombole con capacità massima di un litro.

A.6 Risultati di prova

A.6.1 Caso generale

Dopo la conclusione della prova viene compilato un rapporto di collaudo contenente le seguenti informazioni:

- il numero di frammenti dopo lo scoppio (la bombola conta come un pezzo);
- le caratteristiche della bombola o liner sottoposti a prova, e in particolare;
- l'identificazione della bombola;
- il diametro esterno nominale D, espresso in millimetri;
- il minimo spessore calcolato, a, espresso in millimetri (solo per il liner)
- le caratteristiche meccaniche minime garantite;
- il volume iniziale, Vo;
- la massima pressione di scoppio corrispondente all'instabilità plastica, Prm;
- il risultato dell'esame della frattura ed in particolare la valutazione dell'aspetto metallurgico della frattura principale;

se del caso:

- lo spessore reale minimo;
- il limite convenzionale elastico di pressione Pe0,2
- il volume di liquido usato (o l'espansione volumetrica) tra l'inizio della messa in pressione e lo scoppio della bombola.

A.6.2 Caso in cui i risultati della prova sono il soggetto di interpretazione statistica
Dopo l'effettuazione della prova, viene redatto un rapporto comprendente le seguenti informazioni:

- nome del fabbricante e del proprietario;
- i dati del lotto dal quale le bombole sono state prelevate;

- le caratteristiche del tipo di bombola (capacità nominale, tipo di materiali, natura del gas contenuto, data di fabbricazione);
- numero di bombole che costituiscono il lotto e relativi numeri di serie:
- numero di bombole sottoposte a prova e loro numeri di serie;
- per ogni bombola sottoposta a prova:
  1) il volume iniziale Vo;
  2) la massima pressione di scoppio Prm;
  3) il volume d'acqua usato dall'inizio della pressurizzazione e lo scoppio della bombola;
  4) la relativa espansione volumetrica, Ex;
  5) i risultati dei calcoli statistici.

Informazioni relative ad ogni bombola collaudata possono essere aggiunte od omesse a seconda dei parametri usati per l'interpretazione statistica.

A.6.3 Allegati al rapporto di collaudo

A.6.3.1 I diagrammi pressione-tempo e pressione-volume.

A.6.3.2 Uno schizzo in scala, con foto se previsto, indicanti la forma della rottura e le dimensioni caratteristiche delle deformazioni longitudinale e circonferenziale, e se previsto, lo spessore misurato.

A.6.3.3 I rapporti di prova e schizzi allegati devono essere firmati e datati dalla persona che certifica l'accuratezza delle prove.

In considerazione della loro interpretazione statistica, quando le prove sono effettuate in gran numero e quando l'esperienza ha mostrato che la forma e dimensione delle fratture sono ripetitive, non è necessario che vengano forniti i diagrammi registrati e gli schizzi delle fratture.

A.7 Interpretazione delle prove

Questo articolo non definisce i criteri di accettazione che sono oggetto del paragrafo 5.5, prove Nr.4 e 5.

A.7.1 Caso generale

A.7.1.1 I criteri ed i parametri usati per l'interpretazione delle prove di scoppio sono essenzialmente i seguenti:

- l'esame dei diagrammi pressione-tempo o pressione-espansione volumetrica, che permette la determinazione della pressione al limite convenzionale elastico (Pe0,2), la massima pressione di scoppio (Prm) e la capacità di espansione volumetrica della bombola durante la prova (vedi fig.A.2);

- la misurazione del volume di acqua usata dall'inizio della pressurizzazione fino allo scoppio della bombola. che permette la determinazione dell'espansione volumetrica Ex della bombola stessa.

A.7.1.2 Il diagramma di espansione pressione-espansione volumetrica o, entro certi limiti, il diagramma pressione-tempo, congiuntamente all'indicazione del volume di acqua iniettato durante la prova, forniscono informazioni sulla deformazione complessiva della bombola. Queste informazioni vengono usate unicamente per scopi di riferimento, poichè i valori di deformazione complessiva possono variare entro limiti apprezzabili, da una bombola ad un'altra, in dipendenza da alcuni fattori, come l'eccentricità. Tuttavia, quando ci sono aberranti valori di deformazione, si intraprenderà un esame della bombola scoppiata per scoprirne le cause, per esempio, un difetto che abbia portato ad uno scoppio prematuro.

A.7.1.3 L'esame del diagramma di espansione pressione-volume o quello pressione-tempo permette, fra l'altro, di valutare la duttilità del materiale della bombola considerando la relazione tra il limite convenzionale di pressione di elasticità e la massima pressione di scoppio:

$$\frac{P_e\,0{,}2}{P_{rm}}$$

A.7.1.4 Il livello di sicurezza della bombola provata può essere valutato comparando la massima pressione di scoppio (Prm) raggiunta, con la massima pressione di servizio. Il minimo valore teorico della massima pressione di scoppio puo essere calcolata dalle caratteristiche minime garantite della bombola con la seguente formula:

$$P_{rm} = \frac{20 \times a \times R_{mg}}{D - a}$$

dove: Rmg è il valore garantito della resistenza a trazione.

A.7.1.5 L'esame della frattura principale e della forma dei lembi permette di determinare le caratteristiche metallurgiche del materiale della bombola, in particolare la sua fragilità alla temperatura di prova.

A.7.2 Interpretazione statistica

Quando le prove sono effettuate su bombole selezionate da un lotto omogeneo, cioè costituito da bombole dello stesso tipo, i risultati ottenuti possono essere soggetti ad interpretazione statistica per determinare, con uno scelto margine di tolleranza, i valori estremi delle misure rilevate per tutte le bombole del lotto. I valori possono allora essere comparati con un soglia predeterminata che corrisponde ad un minimo livello di qualità richiesto. Essi possono anche essere comparati con valori ottenuti in precedenti prove effettuate sullo stesso lotto per assicurare che la qualità delle bombole non sia diminuita.

Ad esempio, il limite 1 dell'intervallo statistico unilaterale "alla destra" per un determinato livello di affidabilità e percentuale del lotto intero viene calcolata dalle massime pressione Prm, misurate. Il calcolo è da fare in conformità a NFX 06-032.

Questo valore 1 è comparato con una soglia che corrisponde al valore minimo richiesto per la massima pressione di scoppio di ogni bombola del lotto.
L'uso di metodi statistici è particolarmente appropriato per la prova di bombole prodotte in grandi quantità.

1 Entrata del liquido;
2 Sistema di misura del volume del liquido necessario per la prova;
3 Pompa ad alta pressione;
4 Manometro;
5 Registratore (per diagrammi pressione-tempo o pressione-volume);
6 Misuratore di portata;
7 valvola di non ritorno;
8 Sistema di protezione adeguato;
9 Dispositivo di spurgo dell'aria;

Figura A.1: Schema di un impianto per prove idrauliche di scoppio

Figura A.2: Esempio di curva pressione - tempo o pressione - espansione volumetrica

Allegato B - Prova di fatica di bombole contenenti gas compressi o liquefatti

B.1 Scopo

Descrivere un metodo di prova per la pressurizzazione ripetuta di bombole destinate a contenere gas compressi o liquefatti.

B.2 Campo di applicazione

Riguarda principalmente le prove di qualificazione di bombole prototipo durante le verifiche di tipo o variazione di tipo per scopi di omologazione e le prove di lotto su bombole finite, in accordo con 5.5, prova Nr.6.

B.3 Principi della prova

Questa prova consiste nell'assoggettare la bombola a pressione idraulica crescente e decrescente tra due pressioni estreme in conformità secondo un ciclo definito preliminarmente.

B.4 Termini, definizioni e simboli

I termini, definizioni e simboli sono quelli indicati nel capitolo 3 5.5 prova Nr.6, con l'aggiunta di quanto segue:

B.4.1 Pressione ciclica inferiore (Pi)

La pressione ciclica inferiore è la minima pressione del ciclo, cioè il valore della pressione residua dopo rilascio della stessa. E' espressa in bar. Vedere Fig.B.1.

B.5 Procedura

B.5.1 Impianto di prova

La prova di fatica è eseguita usando un impianto progettato per permettere costanti e regolari pressurizzazioni successive in assenza di colpi, e per assicurare la verifica delle pressioni e la registrazione del numero di cicli a cui è sottoposta la bombola.

Un esempio di impianto di prove è indicato in Fig. B.2.

B.5.2 Condizioni di prova

B.5.2.1 Le bombole per le quali è previsto un collare montato sul bocchino, sono da provare con tale collare.

B.5.2.2 Il manometro indicatore il manometro registratore, o qualunque rivelatore finalizzato al rilevamento dei valori delle pressioni estreme dei cicli di prova delle bombole, devono permettere una accuratezza di lettura pari almento al 2%; i detti strumenti devono essere periodicamente ispezionati e tarati per confronto con uno strumento campione.

B.5.2.3 Per la prova di fatica la bombola deve essere riempita con un liquido non corrosivo nei confronti del materiale della bombola.

B.5.2.4 Durante la prova di fatica, la temperatura della superficie esterna della bombola non deve superare, 50°C.

B.5.3 Esecuzione della prova

B.5.3.1 Precedentemente alla pressurizzazione, riempita la bombola ed il circuito con il liquido, ci si assicura che non sia presente aria in alcuna parte del circuito, spurgando la pompa idraulica attraverso il rubinetto di spurgo.

B.5.3.2 La prova di fatica viene eseguita assoggettando la bombola a cicli successivi di pressurizzazione idraulica la cui ampiezza dovrà essere almeno uguale alla differenza tra la presssione di prova idraulica Ph e la pressione ciclica inferiore Pi;

B.5.3.3 La pressione ciclica inferiore Pi non deve essere maggiore dei valori seguenti:

- 5 bar per una pressione di prova inferiore o uguale a 100 bar;
- 5% della massima pressione del ciclo per una pressione di prova maggiore di 100 bar.

B.5.3.4 A titolo di esempio, la frequenza del ciclo raccomandato per una pressurizzazione ripetuta inversamente proporzionale alla pressione di prova Ph ed al volume della bombola assoggettata alla prova.

La scelta deve essere fatta in modo tale che la massima pressione sia raggiunta nella regione di parete del recipiente per ognuno dei cicli e che la pressione di ciclo inferiore sia conforme alle prescrizioni di B.5.3.3.

La minima pressione di prova deve essere per un intervallo di tempo sufficiente per assicurare il rilassamento delle tensioni.

Ad esempio, il massimo numero di cicli raccomandato per una bombola da 50 lt. assoggettata ad una pressione di prova di 300 bar è 0,08 Hz (5 cicli/min).

B.5.3.5 La prova prosegue finchè la bombola risulta assoggettata ad un predeterminato numero di cicli di pressurizzazione senza presentare alcuna perdita o come descritto in 5.5 prova Nr.5, fino a trafilamento o scoppio della stessa. Tutte le bombole sottoposte a prova devono essere dichiarate inutilizzabili come recipienti a pressione.

B.6 Risultati

B.6.1 Dopo l'esecuzione delle prove viene redatto un verbale contenente le seguenti informazioni.

B.6.1.1 Le caratteristiche delal bombola sottoposta alla prova e in particolare:

- il diametro esterno nominale D espresso in mm;
- il volume nominale, espresso in litri;
- le caratteristiche meccaniche minime garantite, se del caso.

B.6.1.2 La differenza media tra la pressione di prova idraulica Ph e la pressione ciclica inferiore Pi per la durata della prova.

B.6.1.3 Il numero di cicli realizzato e la frequenza di pressurizzazione.

B.6.1.4 Le ragioni dell'interruzione della prova;

B.6.2 Il rapporto deve conteriere i seguenti dati:

B.6.2.1 Una registrazione del ciclo di pressione rilevato all'inizio della prova.

B.6.2.2 Se la bombola ha manifestato un cedimento, uno schizzo in scala od una fotografia indicante mostrante la ubicazione della perdita o la forma della rottura.

B.6.2.3 Il rapporto di prova deve essere datato e firmato dalla persona responsabile per le prove.

B.7 Interpretazione della prova

I criteri per l'interpretazione dela prova di fatica devono essere quelli indicati in 5.5 prova p.6.

Figura B.1: Esempio tipico di un ciclo di prova.

1 Recipiente contenente il liquido per la prova;
2 Pompa per la messa in pressione con variatore controllato di portata;
3 Valvola di controllo (aumento o riduzione della velocita')
4 Manometro per il controllo della pressione impostata (sistema di controllo pompa) ;
5 Registratore;
6 Dispositivo di scarico;
7 Sistema di sicurezza;

Figura B.2 : Schema di una tipica apparecchiatura per le prove di fatica di pressurizzazioneripetuta per le bombole di gas

Allegato C - Prova di resistenza al fuoco

C.1 Scopo

Descrivere un metodo di prova per stabilire una normativa standard. Per eseguire queste prove l'operatore ed uno schermo per il viso deve indossare vestiti appropriati a questo tipo di operazioni; essi possono comprendere un elmetto.
Si richiama l'attenzione sulla necessità di prendere tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la salute del personale che conduce le prove contro il rischio del fuoco e l'inalazione di fumo e di tutti i prodotti tossici della combustione.

C.2 Apparecchiatura

C.2.1 Un'intelaiatura metallica di supporto alta 250 ± 10 mm, larga 900 ± 10 mm e di lunghezza uguale a quella del fuoco (entro il limiti di tolleranza). Il telaio (vedi Fig. C) è costruito con angolari d'acciaio 50 x 50 mm.

C.2.2 Travetti di legno di pino, contenente dal 12,5% al 17,5% in peso di umidità, con sezione quadrata di lato 39 ± 2 mm. Il contenuto di umidità dei travetti deve essere determinato usando strumenti commercialmente disponibili che misurano la conduttività elettrica tra due sonde ad ago piantate nel legno.

Per effetto di variazioni nella struttura del legno e nella direzione delle fibre, nelle letture possono manifestarsi talune variazioni. In caso di dubbi è opportuno tarare questo tipo di strumentazione, essicando la temperatura di 103 ± 2°C dei campioni dei travetti di legno, tagliati ad una lunghezza opportuna, di masse tra loro uguali, e pesandoli ad intervalli di 24 h.

L'umidità contenuta, espressa in percentuale, è data dall'equazione seguente:

$$\text{Percentuale di umidita'} = \frac{(\text{masssa iniziale} - \text{massa essiccata})}{\text{massa essiccata}} \times 100$$

I travetti devono essere impilati in 8 strati sul telaio metallico come mostrato in Fig.C

I travetti di ogni strato devono essere spaziati di un passo nominale di 100 mm tra strato e strato e con un passo nominale di 61 mm tra i travetti di ciascuna strato.

I travetti posati trasversalmente (strati 2,4,6,8) devono avere una lunghezza di 500 ± 10 mm..

I travetti posati longitudinalmente (strati 1,3,5,7) devono avere lunghezza uguale a quella del fuoco, con una tolleranza di ± 10 mm..

Per le prove in posizione verticale, la dimensione del fuoco deve essere di 500 x 500 mm con una tolleranza di ± 10 mm..

Per le prove in posizione orizzontale la lunghezza del fuoco deve superare quella della bombola (incluse le valvole) di un minimo di 200 mm.

C.2.3. Il liquido di accensione è costituito da un idrocarburo alifatico con punto di ebollizione iniziale di almeno 88° C e punto di ebollizione finale monore o uguale a 105°C.

Tipici liquidi con tali caratteristiche sono l'eptano e certe frazioni di solventi talvolta classificate come eptano commerciale.

C.2.4 La vasca di accensione, deve essere più lunga di 100 ± 10 mm. della lunghezza nominale del fuoco di prova, con larghezza di 600 ± 10 mm. e altezza di 100 ± 10 mm.. Vasche di accensione lunghe sono difficili da maneggiare, ed è conveniente usare un certo numero di vasche più piccole fino ad aveve la lunghezza richiesta . L'assemblaggio delle vasche va fatto evitando che tra di loro vi siano spazi significativi.

C.3 Località per prove a fuoco

Collocare le prove a fuoco all'esterno e protette dalle intemperie.

C.4 Procedura

La procedura è la seguente:

a) versare acqua nella vasca in modo di formare uno strato di almeno 3 mm su tutta la superficie poi aggiungere 2 litri di liquido di accensione fino ad avere approssimativamente una altezza addizionale di 5 mm;

b) accendere il liquido.

Figura C Prova orizzontale di resistenza al fuoco

Allegato D - Difetti di fabbricazione

D.1 Campo di applicazione

Descrizione, valutazione di difetti di fabbricazione e condizioni per lo scarto di liner in lega di alluminio senza saldatura, all'atto del controllo visivo da parte del costruttore. Lo scopo di questo allegato e di dare agli ispettori che eseguiranno ispezioni visive, una elencazione dei difetti di fabbricazione più comunemente incontrati e linee di condotta generali relative alla applicazione di criteri per lo scarto.

D.2 Introduzione

Molti tipi di difetti possono presentarsi durante la produzione di un liner in lega di alluminio senza saldatura destinato a bombole composite. Questi difetti possono essere meccanici o riferirsi al materiale. Possono essere dovuti al materiale di base usato, al processo di fabbricazione, ai trattamenti termici, alla manutenzione, alla formatura di ogive, lavorazioni meccaniche, o operazioni di marcatura, o ad altre impreviste circostanze insorte durante la fabbricazione.

Estesa esperienza pratica, buon giudizio ed indipendenza nei confronti della produzione sono necessari all'ispettore per individuare, valutare ed esprimere un giudizio su di un difetto, al momento dell'ispezione visiva sia del liner e sia della bombola finita.

D.3 Generalità

D.3.1 E' indispensabile eseguire ispezioni visive interne ed esterne in buone condizioni.

D.3.1.1 La superficie del metallo e particolarmente quella della parete interna deve essere perfettamente pulita, asciutta e priva di prodotti di ossidazione, ruggine, scaglie ecc., poichè essi potrebbero nascondere difetti più seri. Dove necessario, la superficie deve essere pulita, in condizioni strettamente controllate e con mezzi idonei, prima di proseguire l'ispezione.

D.3.1.2 Devono essere impiegate fonti di illuminazione appropriate di sufficiente intensità.

D.3.1.3 Successivamente alla chiusura di tutte le bombole e l'esecuzione delle filettature, la parte interna del bocchino deve venire esaminata per mezzo di un endoscopio di uno specchio da dentista o di altro strumento idoneo.

D.3.2 Piccoli difetti possono essere rimossi mediante riparazione o molatura localizzata, o altri metodi appropriati. Deve essere posta grande cura ad evitare di introdurre nuovi difetti.
Dopo tali riparazioni, le bombole devono essere riesaminate e, se del caso, riverificato lo spessore di parete.

D.4 Difetti di fabbricazione

Di seguito nella tabella D.1 è riportata una elencazione non esaustiva dei più comuni difetti di fabbricazione nonchè le loro descrizioni. Nella tabella sono pure indicati i limiti di accettabilità per riparazioni o scarti. Questi limiti sono stabiliti per lo più a seguito di esperienze pratiche e si riferiscono a tutte le dimensioni, tipi di bombole e condizioni di servizio. Tuttavia alcune specifiche di clienti, alcuni tipi di bombole o alcune speciali condizioni di esercizio possono richiedere indicazioni più severe.

Tabella D.1: Difetti di costruzione di liner in lega di alluminio senza saldatura

Difetto	Descrizione	Condizioni per lo scarto	Riparare o Scartare
Rigonfiamento	Rigonfiamento visibile della parete	Tutte le bombole con tale difetto	Scartare
Infossamento (Appiattimento)	Una depressione visibile* sulla parete, in assenza di penetrazione o di ritiro del metallo *(vedere anche eccesso di molaturo o di lavorazione)	- Quando la profondità della ammaccatura supera il minore dei seguenti valori: - 2% del diametro esterno della bombola; - 2 mm.	Scartare
		- Quando il diametro dell'ammaccatura è inferiore a 30 volte la sua profondità. Nel caso di bombole con diametri piccoli questi limiti possono essere modificati. Per la valutazione della ammaccature è da considerare anche l'aspetto estetico, specialmente nel caso di bombole piccole.	Scartare
Intagli, solchi, impronte di lavorazione o di oggetti metallici	Qualsiasi impronta sulla parete ed ongi punto ove il metallo presenta un ritiro od un riporto (dovuto principalmente all'introduzione di corpi estranei sul mandrino o sulla matrice durante l'estrusione o l'imbutitura)	- difetto interno, se non superficiale (più del 5% dello spessore di parete) se con intaglio a spigolo vivo, o se la lunghezza eccede cinque volte lo spessore della bombola. Possono essere presi in considerazione anche l'aspetto e la localizzazione (in zone a spessore più alto con sollecitazioni più basse).	Scartare
		- Difetti esterni, quando la profondità supera il 5% dello spessore di parete.	Riparare se possibile (vedere D.3.2)
Ammaccatura con intaglio	Un infossamento nella parete con un intaglio ad un solo (vedere fig. D.2)	Tutte le bombole con tale difetto	Scartare

Difetto	**Descrizione**	**Condizioni per lo scarto**	**Riparare o Scartare**
1) Eccesso di molatura	Riduzione localizzata dello spessore di parete dovuta alla molatura o alla lavorazione	- Quando lo spessore di parete è inferiore allo spessore minimo del progetto. - Quando risulta essere simile ad un'ammaccatura	Scartare Vedere sopra: ammaccatura
1) Nervatura o corrugamento gola	Una superficie longitudinale in rilievo con spigoli vivi (vedere figura D.3) Un solco longitudinale (vedere figura D.4)	- Difetto interno: se non superficiale (l'altezza supera il 5% dello spessore di parete) - Difetto esterno: quando l'altezza o la profondità superano il 5% dello spessore di parete.	Scartare Riparare se possibile
1) Sfogliatura	Stratificazione del materiale all'interno dello spessore della bombola, tal volta appare come una discontinuità del materiale o cricca, piega o rigonfiamento della superficie (vedere figura D.5)	- Difetto interno: tutte le bombole con questo difetto. - Difetto esterno: tutte le bombole con questo difetto.	Scartare Riparare se possibile (vedere fig. D.3.2)
1) Bolle	Piccolo rigonfiamento della parete che contiene un insieme continuo di inclusioni	- Difetto interno: tutte le bombole con tale difetto - Difetto esterno: tutte le bombole con tale difetto (non è necessaria la riparazione se piccola);	Scartare Riparare se possibile (vedere fig.D.3.2)
Impronte di lubrificazione	Dovute al processo di estrusione, come risultato di una non uniformità dello strato di lubrificazione su tutta la lunghezza del semilavorato estruso. Possono essere interne o esterne.	Se superiore delle standard ammesso dal costruttore, dall'ente di collaudo relativo, dal cliente	Scartare
Cricca	Fessurazione nel metallo	Tutte le bombole con questo difetto	Scartare
Cricche sul collare	Si manifestano come linee verticali che corrono lungo la filettatura sulle superfici dei filetti (da non confondere con i segni della operazione di filettatura(ved. fig.D.6)	Tutte le Bombole con questo difetto	Scartare

Difetto	Descrizione	Condizioni per lo scarto	Riparare o scartare
Increspature sull'ogiva e/o	Ondeggiamenti superficiali le cui creste ed i fondi sono situati nella parte interna dell'ogina e che possono estendersi alla parte cilindrica tornita o filettata (vedere figura D.7)	Increspature o cricche visibili ad occhio nudo, che si presentano come linee di ossido e si estendono alla zona filettata, come indicato in figura D.7.a. Esse devono venire eliminate mediante lavorazione meccanica fino a fare scomparire le linee di ossidazione ed ottenere una superficie come indicato in figura D.7b. Successivamente alla lavorazione meccanica tutta la superficie deve essere nuovamente controllata con cura, verificando lo spessore.	Riparare
Cricche sull'ogiva	Possono partire increspature nella superficie interna dell'ogiva e propagarsi nella zona cilindrica lavorata meccanicamente o sulla filettatura dell'ogiva (la figura D.8 mostra esattamente dove le cricche sull'ogiva partono e si propagano)	Se le increspature le linee d'ossido non sono stati asportati o se le cricche sono ancora visibili. Se le increspature che si estendono oltre la zona lavorata meccanicamente sono chiaramente evidenziate come avvallamenti aperti dove non vi sono incorporati ossidi, devono essere accettate, purchè le creste siano arrotondate come pure il fono dell'avvallamento.	Scartare Accettare
Filettatura interna dannaggiata o fuori tolleranza	Filettature rovinate con ammaccature, intagli, bave o fuori tolleranza.	Quando il progetto lo permette, la filettatura può essere rilavorata e riprovata con gli appositi calibri filettati e riesaminata visivamente in maniera accurata. Deve essere garantito il mumero di filetti appropriato. Se non riparabile scartare.	Riparare Scartare
Vaiolatura o corrosione ad alveoli	Vaiolatura dovuta ad una errata pulizia con acidi o corrosione dovuta a cattive condizioni di stoccaggio.	Difetto interno, tutte le bombole con questo difetto. Difetto esterno, tutte le bombole con questo difetto.	Scartare Riparare

Difetto	**Descrizione**	**Condizioni per lo scarto**	**Riparare o Scartare**
1) Non conformità con il disegno di progetto	Mancanza di conformità con il progetto per quanto attiene la forma e le dimensioni del collare o del fondo, la rettilineità, l'eccentricità, la stabilità, le tolleranze, la deficienza di spessore ecc.	Tutte le bombole con questi difetti fuori dalla tolleranze definite al punto 6 di questo standard.	Riparare se possibile o scartare.
Anello del collare fissato male	L'anello del collare ruota quando vi si applica un leggero momento torcente 2).	Tutte le bombole che presentano questo difetto	Riparare se possibile secondo un metodo approvato
Bruciature dovute ad arco elettrico o a cannello	Parziale bruciatura del metallo della bombola, aggiunta di materiale di saldatura o rimozione del metallo mediante pulitura, fiamma ossidrica o proterizzazione.	Tutte le bombole che presentano questo difetto	Scartare

1) Nel limite del possibile ogni difetto interno, se rilevato prima dell'ogivatura, può essere riparato.
2) Vedere le normative per il montaggio delle gabbie di protezione e del cappellotti.

Figura D.1: Ammaccatura

Figura D.2: Ammaccatura con intaglio o sochi

Figura D.3: Creste o nervature

Figura D.4: Scanalature

Figura D.5 : Sfogliature

Figura D.6 : Cricche sul collare

Figura D.7 : Increspature e cricche sull'ogiva prima e dopo la lavorazione meccanica

Figura D.8 : Ripiegature sull'ogiva

98A1927

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 marzo 1998.

Trasferimento totale del portafoglio assicurativo di AIDE Assistance S.p.a., in Milano, a Winterthur Assicurazioni S.p.a., in Milano, e decadenza da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla AIDE Assistance S.p.a. (Provvedimento n. 820).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 75, relativo al trasferimento di portafoglio e l'art. 65, relativo alla decadenza dall'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni già rilasciate alla società Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1994 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assistenza, tutela giudiziaria ed in tutti i rischi rientranti nei rami credito e cauzione rilasciata alla società Winterthur Assicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento ISVAP n. 397 del 18 novembre 1996 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa a tutti i rischi e rami non ancora autorizzati rilasciata alla società Winterthur Assicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento ISVAP n. 133 del 16 gennaio 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza e in altri rami danni limitatamente ai rischi connessi all'assistenza già rilasciata alla società Aide Assistance S.p.a., con sede in Milano, via E. Muzio, n. 2;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea dei soci della società Aide Assistance S.p.a. in data 23 dicembre 1997 in ordine al trasferimento totale del portafoglio assicurativo alla Winterthur Assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza presentata in data 14 gennaio 1998, con i relativi allegati, con la quale la società Aide Assistance S.p.a., ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento totale del portafoglio assicurativo a Winterthur Assicurazioni S.p.a., con effetto dalle ore 24 del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento di approvazione da parte dell'ISVAP;

Vista la convenzione di trasferimento del suddetto portafoglio sottoscritta dalle società Aide Assistance S.p.a. e Winterthur Assicurazioni S.p.a. in data 4 dicembre 1997;

Ritenuto che, per il trasferimento di portafoglio di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Considerato che ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente al trasferimento totale del portafoglio da parte di Aide Assistance S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo di Aide Assistance S.p.a., con sede in Milano, a Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

La Aide Assistance S.p.a. e dichiarata decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A1905

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73:

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 10 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, del 6 ottobre 1997, n. 233, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente ai corsi di diploma di area sanitaria;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la circolare ministeriale del 5 agosto 1997, con la quale, in attesa dell'emanazione di una disciplina transitoria da valere per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi della stessa, si autorizzano gli atenei a modificare i propri statuti in conformità a quanto previsto dalle relative tabelle;

Vista la deliberazione n. 207 del 28 ottobre 1997 con la quale il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia ha ratificato il provvedimento di urgenza n. 8 del 24 ottobre 1997, adottato dal preside ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *b),* dello statuto dell'Università, ed inerente l'attivazione, a partire dall'anno accademico 1997/1998, del nuovo ordinamento del corso di diploma in «terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva»;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *b),* dello statuto dell'Università degli studi di Pisa, ai sensi del quale il rettore è autorizzato ad adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

Rilevata la necessità e l'urgenza di adottare il nuovo ordinamento del corso di diploma in «terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva», a partire dall'anno accademico 1997/1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato per effetto di quanto disposto ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. La denominazione del corso di diploma in «terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva» è modificata in «terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

3. Lo statuto del corso di diploma in «terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva» è sostituito dallo statuto di cui all'allegato del presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997/1998, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore

ALLEGATO

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art. 1.

Finalità organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il corso di diploma a durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56.

Art. 2.
Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a fare acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere nel 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti deificata all'apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni, ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente:

a) le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per poter, secondo la diagnosi e le prescrizioni del neuropsichiatra infantile, compiere le attività proprie della figura professionale atte agli interventi terapeutici specifici per pazienti in età evolutiva.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F16A Medicina fisica e riabilitativa; F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile; F15A Otorinolaringoiatria; F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica; F23F Scienze di riabilitazione in logopedia; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B Psicologia sociale; M11D Psicologia dinamica; M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisite allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area A: *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: apprendere le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento neuropsicologico degli organi, la valutazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiobiologici e le nozioni di base della riabilitazione e della terapia in età evolutiva.

A1: Corso di Fisica medica, Statistica ed Informatica: settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A2: Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica e chimica biologica.

Settori: E05A Biochimica.

A3: Corso integrato di istologia, neuroanatomia dello sviluppo e neuroanatomia dello sviluppo delle funzioni neuropsicologiche.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A4: Corso integrato di biologia applicata e genetica medica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A5: Corso integrato di scienze infermieristiche e metodologia generale della riabilitazione neuropsichiatrica in età evolutiva.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A6: Inglese scientifico: Settori: L18C Linguistica inglese.

A7: Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari, ospedalieri e in strutture convenzionate di neuropsichiatria infantile (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area B: *Anatomofisiologia del sistema nervoso e fondamenti neurofisiologici dell'attività psichica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso durante lo sviluppo, le basi neurofisiologiche e neuropsicologiche dell'attività motoria e dei comportamenti psichici in età evolutiva, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi della terapia neuropsicomotoria in età evolutiva; deve inoltre apprendere i principi dello sviluppo psichico in età evolutiva.

B1: Corso integrato di anatomofisiologia speciale del sistema nervoso, neurofisiologia e psicofisiologia dello sviluppo. Settori E06A Fisiologia umana.

B2: Corso integrato di patologia generale, neurofisiopatologia dell'età evolutiva e neuropsicologia dello sviluppo.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

B3: Corso integrato di cinesiologia e metodi della riabilitazione neuropsicomotoria dell'età evolutiva.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, G16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile.

B4: Corso integrato di Psicologia dello sviluppo cognitivo, sociale, affettivo e psicologia clinica dell'età evolutiva.

Settori: M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale, M11D Psicologia dinamica, M11C Metodologia e tecnica della ricerca psicologica, M11E Psicologia clinica.

II Anno - I semestre.

Area C: *Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva. Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurocognitiva e della riabilitazione psicomotoria dello sviluppo* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità dell'approccio alle disabilità proprie dell'età evolutiva e dell'intervento riabilitativo, alla terapia neuromotoria, alla terapia neurocognitiva e alla terapia psicomotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C1. Corso integrato di Neuropsichiatria infantile e Metodologia generale della riabilitazione dell'età evolutiva.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile.

C2. Corso integrato di neurofisiologia clinica, neurofisiopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, F19B Neuropsichiatria infantile.

C3. Corso integrato di pediatria.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F23B Scienze infermieristiche pediatriche.

C4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica dell'età evolutiva.

Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C5. Corso integrato di riabilitazione neuropsicomotoria dello sviluppo I, riabilitazione neurocognativa dello sviluppo I, riabilitazione psicomotoria dello sviluppo I.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F19B Neuropsichiatria infantile, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C6. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri di neuropsichiatria infantile (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area D: *Riabilitazione delle disabilità neurologiche e neuropsichiatriche infantili, delle disabilità delle funzioni viscerali in età evolutiva e degli organi apparati della comunicazione in età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze sia sugli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, sia sulle specifiche tecniche di prevenzione, terapia e riabilitazione del disabile in età evolutiva.

D1. Corso integrato di neurologia pediatrica e neuropatologia dello sviluppo.

Settori: F06B Neuropatologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

D2. Corso integrato di patologia, terapia e riabilitazione degli organi e degli apparati della comunicazione in età evolutiva.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatra, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D3. Corso integrato di terapia e riabilitazione delle disabilità viscerali in età evolutiva.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B. Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche di riabilitazione neuropsichiatrica.

III Anno - I semestre.

Area E: *Metodi e tecniche di riabilitazione speciale* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di terapia e riabilitazione speciale neurologica, neuropsicologica, neurolinguistica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicarle rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva: tecniche della riabilitazione neuropsicomotoria II; tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica, tecniche della riabilitazione psicomotoria II; tecniche della riabilitazione neurocognitiva II.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

E2. Corso integrato di cinesiologia speciale, Kinesiterapia e terapia occupazionale in età evolutiva.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D. Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare: ortopedia e traumatologia in età evolutiva; ortesi e protesi; tecniche della riabilitazione.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

E4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture universitarie ospedaliere ed extraospedaliere convenzionate, di neuropsichiatrica infantile (1000 ore per l'intero anno).

III Anno - II semestre

Area F: *Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze teoriche specifiche della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dell'età evolutiva, le tecniche di riabilitazione speciale per lo sviluppo.

F1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile: neuropsichiatria infantile; riabilitazione neuropsicomotoria III, riabilitazione psicomotoria III, riabilitazione neurocognitiva III.

Settore: F19B Neuropsichiatria infantile.

F2. Corso integrato di psicopatologi dell'età evolutiva.

Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11E Psicologia clinica.

F3. Corso integrato di medicina sociale: medicina sociale, legislazione sanitaria sociale, sociologia per l'età evolutiva.

Settori: F22A Igene generale ed applicata, F22B Medicina legale, Q05A Sociologia generale.

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 56):

relazione scritta di osservazioni su 10 soggetti sani, distribuiti nelle diverse fasce d'età nell'arco dell'età evolutiva, con approfondimento delle trasformazioni funzionali proprie dei diversi stadi di sviluppo;

esperienze di educazione psicomotoria e pratica psicomotoria con bambini sani;

esperienze di formazione personale corporea, psicologica, psicodinamica per almeno 300 ore;

esperienze di osservazioni di trattamento riabilitativo di 50 soggetti in età evolutiva distribuiti per fascia di età e per patologie neuropsichiatriche infantili, nelle diverse aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, per almeno 800 ore;

esperienze di trattamento, mirato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle disabilità dello sviluppo, svolte autonomamente, su almeno 120 soggetti in età evolutiva, comprensivo di diagnosi funzionale e di verifica a distanza relazionale scritta ed esposizione di 15 casi clinici, completi di diagnosi funzionale globale, di valutazione neuropsicomotria e/o psicomotoria e/o Nuropsicologica e/o neurocognitiva, del progetto terapeutico, e distribuiti nelle diverse aree della patologia neuropsichiatrica infantile; processo diagnostico mirato all'intervento e programma terapeutico, scritti sulla base di 15 cartelle cliniche dei soggetti seguiti in équipe multidisciplinare di neuropsichiatri infantile, distribuiti per fasce d'età e per aree di disturbo;

almeno 30 relazioni scritte su procedure di inserimento scolastico di soggetti con disabilità dello sviluppo neuropsicomotorio, cognitivo e psicoaffettivo che evidenzino la collaborazione nell'equipe multiprofessionale dei servizi neuropsichiatrici infantili e degli operatori degli asili nido e scolastici;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure valutative e terapeutiche, strutturate attraverso modalità e tecniche specifiche per l'età evolutiva; valutazione per la diagnosi funzionale psicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale psicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicologica; valutazione per la diagnosi funzionale neurocognitiva; valutazione per la diagnosi funzionale neurolinguistica; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi percettivo-motori precocissimi; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi precoci di interazione-comunicazione e di simbolizzazione; applicazione di tecniche di prevenzione, terapia e rieducazione funzionale, specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo delle disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie, neuropsicologiche e psicopatologiche dell'età evolutiva; applicazioni di procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni neuropsicomotorie, funzioni affettive e funzioni cognitive per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; applica-

zione di procedure di rieducazione viscerale nelle patologie pediatriche; applicazione di procedure interattivo-ludiche e di tecniche di rilasciamento individuali e di gruppo;

frequenza regolare, per l'intera durata del tirocinio pratico, di strutture cliniche neuropsichiatriche infantili, universitarie, ospedaliere o territoriali ad altra qualificazione, mostrando attitudine al lavoro in collaborazione nelle équipe multidisciplinari e competenze specifiche nel mantenere i delicati rapporti con le famiglie di bambini disabili.

98A1856

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, modificato con decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996 e 31 luglio 1996 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi in data 10 ottobre 1996, 20 giugno 1997 e 23 ottobre 1997, in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 con il quale l'Università di Bari è stata autorizzata alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale;

Acquisito il parere favorevole del comitato universitario regionale di coordinamento;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel Titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è inserita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 2.

Nell'art. 225 contenente le «Norme comuni alle scuole di specializzazione» è inserita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 3.

Dopo l'art. 230 e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale.

«Art. 231 *(Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale)*. — 1. La scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia maxillo-facciale, ivi compresa la chirurgia speciale odontostomatologica.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

4. Il corso ha la durata di cinque anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia con sede amministrativa presso l'istituto di clinica odontostomatologica dell'Università degli studi di Bari e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli

d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in tre unità per anno di corso».

Tabella A — AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A - *Propedeutica.*

Lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia, di embriologia, di anatomia patologica e di anatomia chirurgica; deve apprendere inoltre conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologia ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E06B Istologia, F06A Anatomia patologica, F01X Statistica medica.

Area B - *Discipline odontostomatologiche.*

Lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite nell'ambito della patologia odontostomatologica e della relativa terapia.

Settore: F13 Malattie odontostomatologiche.

Area C - *Semeiotica clinica e strumentale.*

Lo specializzando procede nell'acquisizione degli elementi di programmazione chirurgica e di diagnostica strumentale.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F13B Malattie odontostomatologiche, F12B Neurochirurgia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F12A Neuroradiologia, F21X Anestesiologia, F15A Otorinolaringoiatria.

Area D - *Anatomia chirurgica e delle tecniche chirurgiche.*

Lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F08A Chirurgia generale.

Area E - *Chirurgia maxillo-facciale.*

Lo specializzando deve acquisire la conoscenza necessaria alla diagnosi ed il trattamento medico chirurgico delle patologie maxillo-facciali.

Settore: F13C Chirurgia maxillo-facciale.

Area F - *Chirurgia interdisciplinare.*

Lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare chirurgicamente pazienti affetti da patologie di competenza multidisciplinare anche in collaborazione con altri specialisti.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F15A Otorinolaringoiatria, F08B Chirurgia plastica, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F04C Oncologia medica.

Area G - *Medicina sociale, preventiva e riabilitativa.*

Lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie maxillo-facciale e della loro prevenzione e riabilitazione.

Settori: F22B Medicina legale, F10X Statistica medica, F23F Scienze della riabilitazione logopedica e foniatrica.

Tabella B — STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo studente per essere ammesso all'esame finale di diploma di specializzazione deve:

aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di tempo di sei mesi;

dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (chirurgia plastica, neurochirurgia, otorinolaringoiatria, oftalmologia), dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A1928

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 17 febbraio 1998, n. **761357.**

Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 208 - Regolamento recante recepimento della direttiva 94//1/CEE della Commissione riguardante l'adempimento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, relativa agli aerosol.

Come è noto, il decreto ministeriale in oggetto, ha innovato la regolamentazione dei prodotti in confezione aerosol contenenti componenti infiammabili, avendo anche previsto che il responsabile della immissione sul mercato, sotto la propria responsabilità, può omettere di indicare sulla etichetta le precauzioni di impiego previste per i prodotti infiammabili, nel caso che disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove e analisi tali da dimostrare che tali generatori, sebbene contengano componenti infiammabili, non presentano tale rischio nelle normali condizioni di impiego.

Per questi ultimi, tra i quali rientrano la quasi totalità dei generatori aerosol, la nuova normativa ha eliminato la clausola precedentemente in vigore per la quale erano considerati infiammabili i soli prodotti aerosol contenenti più del 45% in peso di sostanze infiammabili ed esteso ai prodotti stessi le regole applicabili ai preparati pericolosi (direttiva 88/379, recepite con decreto ministeriale 28 gennaio 1992).

Pertanto, dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, i prodotti aerosol contenenti in qualsiasi quantità sostanze classificate infiammabili, facilmente infiammabili o estremamente infiammabili ai sensi della vigente normativa sulle sostanze pericolose (direttiva 67/548 e successive modifiche, recepite nel nostro Paese con decreto legislativo n. 52/1997) devono essere corrispondentemente classificati nello stesso modo.

Precisato quanto sopra in ordine alle regole di classificazione ai fini del rischio infiammabilità, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, nei punti che seguono, sui riflessi delle nuove norme per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti aerosol.

1. Tutti i preparati in confezione aerosol, quale che sia il loro contenuto e quindi anche quelli non contenenti sostanze infiammabili, facilmente o estremamente infiammabili (ad es. prodotti alimentari a base di panna, taluni preparati per elettronica) devono recare sulle confezioni obbligatoriamente:

a) le avvertenze «Recipiente sotto pressione. Proteggere conto i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso», nonché,

b) «le ulteriori precauzioni di impiego che informano i consumatori sui pericoli specifici del prodotto». La redazione di questa informazione è demandata al responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto in relazione ai rischi determinati dalla sua natura e dalle modalità di impiego tenendo conto di usi erronei o scorretti ragionevolmente prevedibili.

2. Nel caso che il preparato in confezione aerosol contenga sostanze, compreso il propellente, classificate infiammabili, facilmente infiammabili o estremamente infiammabili, l'etichetta dovrà recare, oltre alle avvertenze indicate al punto precedente, anche obbligatoriamente:

l'indicazione del pericolo di infiammabilità e relativo simbolo (scritta infiammabile nel caso di presenza di sostanze o preparati infiammabili; simbolo della fiamma in nero su fondo arancione e scritta «facilmente infiammabile» o «estremamente infiammabile» sotto il simbolo, nel caso di sostanze così classificate) e le avvertenze ulteriori:

«non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente»;

«conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione»;

«non fumare»;

«conservare fuori dalla portata dei bambini».

3. Nel caso invece che il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato in confezione aerosol contenente sostanze infiammabili disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove e analisi, che dimostrino che non si presenta alcun rischio di infiammabilità nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego, la direttiva 94/1 ed il decreto 8 maggio 1997, n. 208, prevede che, come ricordato in premessa, che è possibile non applicare, sotto la propria responsabilità, le disposizioni relative all'etichettatura dei preparati infiammabili di cui al punto precedente. In questo caso, il preparato dovrà recare in etichetta la seguente dicitura:

«contiene x% in massa di componenti infiammabili».

4. In tutti i casi considerati ai precedenti punti 1, 2 e 3, oltre alle avvertenze in ciasuno citate devono essere riportate, quando la composizione del preparato lo renda necessario (ad es. presenza di sostanze tossiche, caustiche, irritanti, ecc.), anche quelle prescritte dalla sopra ricordata regolamentazione sulle sostanze e preparati pericolosi.

Peraltro è da tener presente che la regolamentazione sui preparati non si applica a quelli, ivi compresi quelli aerosol, costituenti farmaci, alimenti o cosmetici salvo per questi ultimi l'obbligo di rispettare le prescrizioni del decreto in esame in caso di presenza di sostanze infiammabili.

5. È da ricordare ancora che, per l'espresso rinvio alle disposizioni recate dalla direttiva sulle sostanze e preparati pericolosi; le etichette recanti le avvertenze obbligatorie indicate in precedenza devono avere un formato di almento 52 x 72 mm ed i simboli devono occupare ciascuno almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato, dimensione minima valida quanto un decimo dell'area dell'etichetta sia inferiore a tale valore.

L'etichetta deve intendersi costituita dal complesso delle diciture ed avvertenze obbligatorie ai sensi delle direttive sulle sostanze e preparati pericolosi, in cui è prescritto che le spese siano riportate in modo da consentire la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale.

Si ritiene di dover aggiungere ai chiarimenti sopra riportati, che la direttiva 94/1 avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° ottobre 1994 ed attuata entro il successivo 1° aprile 1995; pertanto il decreto non ha previsto la concessione di termini dall'entrata in vigore, né per l'adeguamento alle nuove norme, né per lo smaltimento dei prodotti già immessi sul mercato ad esse non conformi.

Conseguentemente i preparati in confezione aerosol non conformi per etichettatura — aspetto questo che ovviamente responsabilizza direttamente anche i distributori per l'infrazione — devono essere ritirati dal commercio.

È ammessa la restituzione al responsabile dell'immissione sul mercato per l'eventuale regolarizzazione delle etichette o la distruzione, con le dovute cautele, del prodotto.

In base a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 741/1982 le infrazioni alle norme di etichettatura sono soggette alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquantamila a lire un milione per ciascun prodotto riscontrato non regolare.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività
VISCONTI

98A1929

CIRCOLARE 5 marzo 1998, n. 3434/c.

Circolare esplicativa per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti per l'anno 1997 ai sensi della legge n. 70/1994.

Alle camere di commercio

All'Unioncamere

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del coordinamento amministrativo

Al Ministero dell'ambiente

Agli UU.PP.I.C.A.

All'ANPA

Alle regioni

Alle associazioni di categoria

A Infocamere

All'Ist. Guglielmo Tagliacarne

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1997, n. 33, modificato e integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1997, n. 261, detta la nuova normativa in materia di rifiuti, prevedendo la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti ai fini del «Catasto» da effeffuarsi con le modalità stabilite dalla legge n. 70/1994.

La denuncia per il 1997 si dovrà effettuare tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1998, utilizzando il modello e le relative istruzioni per la compilazione previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1997, n. 80 (di seguito denominati MUD). Per tener conto del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modificazioni e integrazioni, appare quindi opportuno fornire i seguenti chiarimenti e indicazioni, sul cui contenuto è stato acquisito il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio coordinamento amministrativo, e del Ministero dell'ambiente.

Soggetti tenuti alla presentazione del MUD.

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono quelli indicati all'art. 11, comma 3, del decreto legisla-

tivo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, il quale rispetto alla comunicazione dell'anno precedente:

prevede la dichiarazione, limitatamente ai rifiuti pericolosi, anche per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a lire quindici milioni; restano esentati in ogni caso quelli con volume d'affari inferiore a tale soglia;

prevede la dichiarazione anche per i commercianti e intermediari, i quali:

a) per i rifiuti effettivamente detenuti, nella scheda RIF del MUD indicheranno le quantità nei campi relativi alle specifiche attività di gestione, allegando i necessari moduli compilati;

b) per i rifiuti gestiti senza effettiva detenzione, nel campo «Nome codificato del rifiuto» della Scheda RIF del MUD, premetteranno al nome del rifiuto, «Commercio di» (ad es. «Commercio di ghiaia e rocce triturate di scarto»), allegando i necessari moduli compilati;

esenta, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.

Sezione rifiuti.

L'art. 11 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni prevede, al comma 1, che i dati debbano essere comunicati utilizzando il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) riportato in allegato allo stesso decreto; quindi a tale Catalogo ci si dovrà riferire per attribuire i codici rifiuto di sei cifre da riportare nel MUD.

Ai fini della «Classificazione» del rifiuto non sarà più necessario barrare le caselle «rifiuto speciale» o «rifiuto tossico e nocivo» in quanto la codifica del suddetto Catalogo europeo dei rifiuti, unitamente all'allegato *D* del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, individua in maniera univoca il rifiuto medesimo e le sue caratteristiche di pericolosità.

Per quanto riguarda i rifiuti relativi alle attività di deposito preliminare e messa in riserva previste dal decreto legislativo n. 22/1997, art. 6, comma 1, lettera *l)*, e successive modificazioni e integrazioni, e quelle di deposito temporaneo, previste alla successiva lettera *m)* del medesimo comma, andranno dichiarati nel campo «stoccaggio provvisorio» della scheda RIF, indicandone la giacenza al 31 dicembre 1997.

Sezione rifiuti solidi urbani (RSU).

L'art. 11 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni prevede che la comunicazione dovrà essere effettuata dai comuni, dai loro consorzi o comunità montane o aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti. Nel caso di comunicazioni effettuate dai consorzi, o dalle comunità montane o dalle aziende speciali, al fine di mantenere il riferimento all'unità territoriale, il soggetto comunicante presenterà per ciascun comune servito la sezione anagrafica e la scheda RSU-comune relative, nonché l'elenco riepilogativo di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, anche nel caso che la compilazione non sia effettuata su supporto informatico. A partire dal prossimo anno saranno richiesti, come previsto dal decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, anche i costi di gestione e per ammortamenti tecnici e finanziari degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti. Si allega alla presente una scheda, non obbligatoria in proposito, che verrà compilata da parte dei soggetti interessati. L'iniziativa ha carattere puramente sperimentale e consentirà, attraverso i dati forniti, di mettere a punto su base più concreta la versione definitiva della scheda per la prossima annualità. I costi in parola andranno indicati in milioni di lire utilizzando le regole di approssimazione indicate nelle istruzioni del MUD (ad es. 22.516.000 lire verranno dichiarati riportando nelle apposite caselle «22» e 22.556.000 lire riportando «23»).

Nella scheda RSU-Impianto l'indicazione «Stoccaggio ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982» deve intendersi, ai fini della dichiarazione, applicabile secondo le modifiche introdotte con l'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Software di compilazione.

L'Unioncamere modificherà il software di compilazione su supporto informatico per la presentazione del MUD, al fine di renderlo compatibile con le indicazioni e i chiarimenti di cui alla presente circolare.

Diffusione.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della necessaria informazione a tutti i soggetti interessati.

Il Ministro: BERSANI

CODICE FISCALE

COSTI DI GESTIONE ANNUALI
(in milioni di lire)

Costi di gestione, complessivi

di cui:

Costi totali per ammortamenti

di cui:

-tecnici

-finanziari

97A1930

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 marzo 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione del reddito sociale minimo».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso studio legale associato Salerni-Damizia, viale Carso n. 23.

98A2020

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente l'entrata in vigore del protocollo n. 6 addizionale all'accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 5 marzo 1996.

A seguito di notifica di errore materiale da parte del Consiglio d'Europa, nel comunicato pubblicato nella «Rubrica disposizioni e comunicati» della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1998, alla riga 33 della pag. 30 ove si leggono le seguenti parole: «*(Omissis...)* tra Italia, Croazia e Paesi Bassi il 1° *gennaio* 1998.», si legga: «*(Omissis...)* tra Italia, Croazia e Paesi Bassi il 1° *novembre* 1998.».

98A1940

Entrata in vigore dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, firmato a Ginevra il 17 febbraio 1995

A seguito dell'emanazione della legge 9 ottobre 1997, n. 359, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 supplemento ordinario del 27 ottobre 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, firmato a Ginevra il 17 febbraio 1995, in data 11 dicembre 1997.

Ai sensi dell'art. 61, l'atto sunnominato è entrato in vigore l'11 dicembre 1997.

98A1939

Entrata in vigore della Convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991.

A seguito dell'emanazione della legge 3 novembre 1994, n. 640, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della Convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991, in data 19 gennaio 1995.

Essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 18, paragrafo 1, per la vigenza internazionale, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 10 settembre 1997.

98A1938

Entrata in vigore del protocollo sulla protezione ambientale al Trattato Antartico, con quattro annessi e atto finale, firmato a Madrid il 4 ottobre 1991.

A seguito dell'emanazione della legge 15 febbraio 1995, n. 54, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano del protocollo sulla protezione ambientale al Trattato Antartico, con quattro annessi e atto finale, firmato a Madrid il 4 ottobre 1991, in data 31 maggio 1995.

Essendosi verificate le condizioni per la vigenza internazionale previste dall'art. 23, paragrafo 1, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 14 gennaio 1998.

98A1941

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

Il giorno 9 gennaio 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 22 maggio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 377 del 9 ottobre 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 226/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 1997.

In conformità all'art. VIII il predetto accordo è entrato in vigore in data 9 gennaio 1998.

98A1943

Rilascio di exequatur

In data 16 febbraio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Erzsebet Miliczky, console onorario della Repubblica di Ungheria a Bologna.

In data 16 febbraio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alberto Vespa, console onorario della Confederazione Svizzera a Cagliari.

In data 24 febbraio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gianni Baravelli, console onorario del Regno di Norvegia a Bologna.

In data 26 febbraio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Guido Sansoni, console onorario della Repubblica di Francia a Ravenna.

98A1937

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concessione alla Metamorphosys S.r.l. della abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 33/197ab del 18 febbraio 1998 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Metamorphosys S.r.l.

98A1931

Concessione alla Metaform S.r.l. della abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 33/197ab del 18 febbraio 1998 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Metaform S.r.l.

98A1932

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 marzo 1998

Dollaro USA	1800,77
ECU	1948,43
Marco tedesco	984,03
Franco francese	293,48
Lira sterlina	2946,42
Fiorino olandese	873,06
Franco belga	47,703
Peseta spagnola	11,612
Corona danese	258,17
Lira irlandese	2439,68
Dracma greca	6,229
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1274,34
Yen giapponese	14,109
Franco svizzero	1209,38
Scellino austriaco	139,88
Corona norvegese	236,77
Corona svedese	224,82
Marco finlandese	324,11
Dollaro australiano	1204,72

98A2021

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 55 del 9 febbraio 1998

Specialità medicinale: SANDIMMUN:

1 flacone soluzione orale 50 ml - A.I.C. n. 025306010;

10 fiale 50 mg/ml 5 ml - A.I.C. n. 025306022;

50 capsule molli 25 mg - A.I.C. n. 025306034;

50 capsule molli 50 mg - A.I.C. n. 025306046;

30 capsule molli 100 mg - A.I.C. n. 025306059.

Titolare A.I.C.: Novartis farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 223, km 20,5.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

trapianto d'organo: «Sandimmun» è indicato come immunosoppressore per la prevenzione del rigetto del trapianto allogenico di rene, fegato, cuore, cuore-polmone, polmone e pancreas. Può essere usato da solo o in associazione con basse dosi di corticosteroidi. Può essere usato anche nel trattamento del rigetto di trapianto in pazienti che hanno ricevuto precedentemente altri immunosoppressori;

trapianto di midollo osseo: «Sandimmun» è indicato quale immunosoppressore nella prevenzione del rigetto del trapianto di midollo osseo e nella profilassi e nella terapia della «malattia da trapianto verso ospite» («graft versus host-disease» o GVHD);

uveite endogena: trattamento dell'uveite posteriore o intermedia di origine non infettiva, in fase attiva, a rischio di grave perdita della funzione visiva, quando le terapie convenzionali non sono risultate efficaci o provocano effetti collaterali inaccettabili. Trattamento dell'uveite in morbo di Behçet, con ripetuti attacchi infiammatori a carico della retina;

psoriasi: «Sandimmun» è indicato in pazienti con psoriasi grave, nei quali le terapie convenzionali sono inefficaci o inappropriate.

artrite reumatoide: «Sandimmun» è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide severa in fase attiva, in pazienti in cui i classici farmaci antireumatici a lenta azione risultano inappropriati o inefficaci.

sindrome nefrosica: sindrome nefrosica steroide-dipendente e steroide-resistente in adulti e bambini, dovuta a glomerulopatie quali: glomerulonefrite a lesioni minime, glomerulosclerosi focale e segmentaria e glomerulonefrite membranosa;

«Sandimmun» è efficace nell'indurre la remissione della malattia ed è utilizzato anche come terapia di mantenimento. Risulta inoltre efficace nel mantenere la remissione indotta dai corticosteroidi, consentendone il loro risparmio e/o sospensione;

dermatite atopica: «Sandimmun» è indicato nei pazienti con dermatite atopica grave, quando è richiesta una terapia sistematica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1912

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quik»

Estratto del decreto n. 56 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Magis farmaceutici S.p.a., con sede in via Cacciamali, 34-36-38/A, Brescia, codice fiscale 00312600174.

Specialità: QUIK: 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 027763010,

è ora trasferita alla società: Valeas ind. chim. farm. S.p.a., con sede in via Vallisneri, 10, Milano, codice fiscale 04874990155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1911

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lumirem»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 76 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: LUMIREM: soluz. orale 3 flac. 300 ml - A.I.C. n. 028843011.

Società: Laboratoire Guerbet, 16/24 Rue Jean Chaptal, 93600 Aulnay Sous Bois (Francia), rappresentante per l'Italia Farmades S.p.a., via Tor Cervara, 282, Roma.

Variazione di A.I.C.: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È approvato il prolungamento del periodo di validità da 12 a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1910

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idrocortisone biologici Italia laboratories».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 84 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: IDROCORTISONE BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES: 1 fiala 100 mg + 1 f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 030842013; 1 flacone 500 mg + 1 f. solv. 5 ml - A.I.C. n. 030842025.

Società: Biologici Italia laboratories S.r.l., via Cavour, 41-43 - 20026 Novate Milanese (Milano).

Oggetto: provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Si autorizza la modifica di denominazione della specialità medicinale in oggetto da «IDROCORTISONE BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES» a «CORTOP».

I lotti già prodotti recanti la denominazione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1909

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfamox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 95 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: ALFAMOX: 12 capsule 500 mg.

Società: Teofarma S.r.l. via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valli Salimbene.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Alfamox» 12 capsule 500 mg contraddistinti dal numero di A.I.C. 023098027 prodotti anteriormente al 3 giugno 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 209 del 16 maggio 1997 di cambio di titolarità possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1908

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano del Laboratorio Delalande Isnardi S.p.a.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 98 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinali intestate al laboratorio Delalande Isnardi S.p.a. ora alla società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20100 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali prodotti anteriormente al 6 ottobre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 401 del 10 settembre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare laboratorio Delalande Isnardi S.p.a., possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dal 5 aprile 1998.

98A1907

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ditropan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 99 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: DITROPAN.

Società: Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20100 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ditropan» prodotti anteriormente al 6 ottobre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 399 del 10 settembre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dal 5 aprile 1998.

98A1906

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «CDC di Costruzioni a r.l.», in Nereto, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa CDC di Costruzioni a r.l. con sede in Nereto (Teramo), costituita l'11 febbraio 1989 per rogito notaio dott. Albini Antonio e la dott.ssa Maria Valentini è nominata commissario governativo, per un periodo di dodici mesi.

98A1942

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per l'ambiente, a seguito dei decreti ministeriali 19 luglio 1995, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995 e 25 settembre 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996.

Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1997, n. 1076, è stata affidata alla Giovanni Putignano e Figli S.r.l., in Noci (Bari), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 10 «Trattamento disinquinante di scarti industriali, con recupero e riciclo dei materiali contenuti negli stessi» per un importo complessivo di 7.250 milioni di lire — di cui 6.250 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1997, n. 1024, è stata affidata alla Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 6 «Metodologie e tecnologie per la riduzione di impatto ambientale dell'uso dei fitofarmaci» per un importo complessivo di 12.200 milioni di lire — di cui 11.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.200 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di sessanta mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreto ministeriale 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A1933

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferente al Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, a seguito del decreto ministeriale 19 gennaio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1996.

Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1997, n. 997 è stata affidata al Consorzio Spike, in Casalecchio di Reno (Bologna), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 9 «Sistemi di progettazione integrata basata sulla conoscenza (knowledge based - K.B.) per l'ingegneria simultanea applicata ai sistemi di produzione» per un importo complessivo di 12.298,999 milioni di lire — di cui 11.002,375 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.296,624 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A1934

Affidamenti con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1995 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996.

Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1997, n. 1003, è stata affidata al Consorzio A Quattro S.c.r.l., in Como, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 4 «Nuove tecnologie per la stampa tessile» per un importo complessivo di 10.188 milioni di lire — di cui 9.498 milioni di lire per le attività di ricerca e 690 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

98A1935

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1996 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la microelettronica e la bioelettronica.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1998, n. prot. 412 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1996) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la microelettronica e la bioelettronica, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati scelti i seguenti soggetti:

Tema 1 «Sistemi integrati per autonica»;

SGS Thomson S.r.l. - Agrate Brianza (Milano);

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 16.806 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 15.126 milioni per le attività di ricerca e 1.680 milioni per le attività di formazione;

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi;

Tema 2 «Sistemi integrati per microonde»;

Finmeccanica ramo aziendale Alenia difesa S.p.a. Roma;

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 3.781 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 3.445 milioni per le attività di ricerca e 336 milioni per le attività di formazione;

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi;

Tema 3 «Sistemi integrati per optoelettronica»;

Italtel S.p.a. Milano;

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 3.781 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 3.445 milioni per le attività di ricerca e 336 milioni per le attività di formazione;

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi;

Tema 4 «Sistemi integrati per applicazioni multimediali e videoinformazione interattiva»;

Italtel S.p.a. Milano;

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 15.122,3 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 13.610,3 milioni per le attività di ricerca e 1.512 milioni per le attività di formazione;

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi;

Tema 5 «Sistemi neuronali nell'automazione di servizi e di impianti»;

Finmeccanica ramo aziendale Elsag Bailey S.p.a. Genova;

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.403 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 7.563 milioni per le attività di ricerca e 840 milioni per le attività di formazione;

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi;

Accertata la non convenienza per il Ministero alla esecuzione dell'oggetto specifico di ricerca e delle relative attività di formazione della sottoindicata tematica prevista dal Programma nazionale di ricerca considerato;

Tema 7 «Biosensori per la salute».

Non si procede alla scelta del soggetto ai fini dell'affidamento del relativo contratto.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti scelti verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1936

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 148 del 23 gennaio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Dedalo lavoro e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cormons, costituita il 15 novembre 1995 per rogito dott. Corrado Marrocco di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo con studio in Gorizia, via IX Agosto, 9.

Con deliberazione n. 146 del 23 gennaio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «La Chioccia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gorizia, costituita il 10 settembre 1991 per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo con studio in Gorizia, via IX Agosto, 9.

Con deliberazione n. 149 del 23 gennaio 1998 la giunta regionale ha nominato il dott. Giorgio Bommarco residente in Trieste, Banne, n. 43, liquidatore della «OTIS - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trieste, in sostituzione dei signori Fabricci e Lepore Pietro.

Con deliberazione n. 145 del 23 gennaio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «L'Arca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pordenone, costituita il 13 aprile 1994 per rogito dott. Simone Gerardi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Gabriele Buttignol con studio in Pordenone, viale Martelli, 31.

Con deliberazione n. 147 del 23 gennaio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «ZETA 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gorizia, costituita il 27 marzo 1991 per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Muni Paolo residente in Cormons, piazzale Alpini, 9/1.

98A1944

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

Settore scientifico-disciplinare I05B «Fisica tecnica ambientale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1945

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, concernente: «Assegnazione di risorse finanziarie relative al programma operativo multiregionale "Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'Ob. 1" - Misura 3 - Sottoprogramma I "Magna Grecia fascia jonica"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1998).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 4, seconda colonna, dove è scritto: «Il capo del dipartimento: *LA TORRE*», leggasi: «Il capo del dipartimento: *LANDI*».

98A1963

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189